

DISPOSIZIONI

per l'applicazione del

Regolamento (CEE) N. 2078/92

in Emilia-Romagna

ANNATA AGRARIA 1998/99



10 NOV. 1998

38039

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
(Dr. Dario Manghi)

1) INTRODUZIONE

Il Regolamento (CEE) 2078/92 fa parte delle misure di accompagnamento alla riforma della Politica Agricola Comune (P.A.C.) del 1992. Tale Regolamento è finalizzato a favorire l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio.

L'attuazione degli interventi è prevista attraverso l'attivazione di specifici **Programmi zionali agroambientali** predisposti dalla Regione Emilia-Romagna per zone omogenee, in conformità all'art. 3 del Regolamento ed approvati dalla Commissione Europea.

Per la realizzazione dei Programmi sono previsti aiuti diretti agli **imprenditori agricoli**, sotto forma di compensi erogati annualmente sulla base di impegni almeno quinquennali assunti da parte dei beneficiari; per ogni impegno sono previste azioni differenziate in funzione degli obiettivi specifici perseguiti dal Programma zonale agroambientale per ciascuna delle zone omogenee del territorio regionale.

I Programmi zionali agroambientali pluriennali sono stati predisposti da questa Regione per le zone omogenee di Pianura, Collina e Montagna.

Per quanto attiene alla completa e puntuale informazione per l'applicazione degli interventi descritti è necessaria la consultazione complementare delle presenti disposizioni, del Reg. (CEE) n. 2078/92 e successive modificazioni e integrazioni, dei Programmi zionali agro-ambientali pluriennali della Regione Emilia-Romagna dei relativi allegati tecnici così come modificati a seguito:

- della Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(97) 93 del 29 gennaio 1997 recante modifica ai Programmi zionali agro-ambientali pluriennali della Regione Emilia-Romagna, in applicazione del Regolamento (CE) n. 746/96;
- della Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(96) 3864 del 31 dicembre 1996 recante approvazione di un quadro normativo generale relativo all'attuazione in Italia della Misura "Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari" in conformità del Reg. (CEE) n. 2078/92;
- della Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(97) 1783 del 7 luglio 1997 recante approvazione di ai Programmi zionali agro-ambientali pluriennali elaborati dalla Regione Emilia-Romagna.
- della approvazione del Comitato STAR delle Comunità Europee del 28 ottobre 1998 delle proposte di modifica ai Programmi zionali agro-ambientali pluriennali elaborate dalla Regione Emilia-Romagna.

L'imprenditore agricolo che aderisce dopo l'entrata in vigore delle suindicate modifiche è obbligato ad impegnarsi secondo quanto disposto dai Programmi modificati.

I beneficiari che hanno presentato domande di aiuto relative alle azioni di cui al Regolamento (CEE) n.2078/92 nelle annate precedenti l'annata 1998/99 sono tenuti per il restante periodo di impegno a rispettare le norme in vigore al momento in cui hanno sottoscritto la domanda di impegno e di aiuto.

In deroga a tale disposizione, e limitatamente alle AZIONI A1 e D4, i beneficiari, possono optare per la adozione delle norme tecniche introdotte con l'adeguamento al programma regionale agroambientale, approvato dal Comitato STAR nella seduta del 28 ottobre 1998, a condizione che la adesione sia completa, attraverso la presentazione di una domanda di aggiornamento annuale e di una specifica dichiarazione contenuta nel modello P2.

Gli imprenditori che aderiranno al regime di impegno previsto dal Regolamento (CEE) n. 2078/92 nel corso delle annate agrarie 1998/99 e 1999/2000 potranno adeguarsi agli impegni previsti dalle misure agroambientali che saranno introdotte in applicazione del Programma regionale relativo al Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale

Gli aiuti annuali di cui ai Programmi zionali agro-ambientali pluriennali della Regione Emilia-Romagna, sono espressi in E.C.U., secondo quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione del 30 novembre 1995, recepito con delibera della Giunta Regionale n. 1531 del 3 luglio 1996.

Per comodità di lettura le modifiche apportate al presente documento, derivanti, sia dalle decisioni della Commissione e dal parere del Comitato STAR, espresso nella seduta del 28 ottobre 1998, che dalle esperienze delle annate agrarie precedenti, sono evidenziate in corsivo sottolineato.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare dell'aiuto devono presentare specifica domanda redatta sul modello stampato AIMA, completa di allegati P1, all'Ente competente per territorio in funzione dell'ubicazione del centro aziendale **entro il 18 dicembre 1998.**

Alla domanda base (modulistica AIMA) redatta in triplice copia per l'azione che si intende attuare, deve essere aggiunto il modello regionale P2 redatto in unica copia.

Sia la documentazione di base che quella specifica a corredo della domanda AIMA dovrà pervenire agli Enti competenti per il territorio improrogabilmente **entro il 31 gennaio 1999.** Le domande che risulteranno incomplete entro tale data non saranno accettate.

La documentazione necessaria da allegare alla domanda deve essere consegnata accompagnata da una lista indicante i documenti inoltrati, sottoscritta dal beneficiario o dal suo rappresentante.

Tale lista deve:

1. recare in calce, relativamente ai documenti non in originale e non in copia conforme, una dichiarazione che riporti il luogo dove la documentazione in originale sarà resa disponibile all'atto dei controlli;

2. essere obbligatoriamente protocollata dall'Ente ricevente.

Qualora i documenti non risultassero corrispondenti a quanto indicato nella lista di accompagnamento, la domanda non verrà ritenuta ammissibile.

Sui documenti trasmessi non in originale o non in copia conforme devono essere apposti timbro e sigla del beneficiario e/o di chi li ha prodotti. La lista dei documenti inoltrati dovrà essere obbligatoriamente protocollata dall'Ente ricevente;

I beneficiari che hanno presentato domanda nelle annate precedenti, devono presentare una domanda sullo stampato AIMA di :

• **aggiornamento** qualora:

- siano previste variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto
- sia previsto di trasferire l'impegno in corso con un'altro, secondo quanto stabilito al successivo paragrafo 3.
- sia previsto di optare alle nuove norme tecniche per le AZIONI A1 e D4

Alla domanda di aggiornamento dovranno essere allegati il modello P2, se variato, i modelli P1 variati, una dichiarazione che individua quelli invariati e una planimetria aziendale aggiornata con il nuovo impegno o con l'ordinamento colturale evidenziato;

• **ampliamento** qualora:

- il beneficiario intenda procedere ad un ampliamento di superficie afferente all'AZIONE già attivata, con scadenza che rimane quella originariamente prevista;
- il beneficiario intenda procedere all'assunzione di una nuova AZIONE compatibile con quella già attivata. *Da rivedere*

Alla domanda di ampliamento è necessario allegare il nuovo modello P2, i modelli P1 variati, una dichiarazione che individua quelli invariati e una planimetria aziendale aggiornata con il nuovo ordinamento colturale evidenziato.

Nelle domande di aggiornamento e di ampliamento dovranno essere riportate tutte le AZIONI, con i relativi periodi di impegno, che il beneficiario si è assunto a partire dalla domanda iniziale.

I beneficiari che hanno presentato domanda nelle annate precedenti (94/95, 95/96, 96/97, 97/98) e che non hanno variazioni rispetto alla domanda presentata nella precedente campagna **devono** presentare, entro il termine sopraindicato - 18 dicembre 1998 - una domanda annuale di conferma dell'impegno iniziale (modello AIMA) di richiesta del pagamento dell'aiuto.

I beneficiari che hanno concluso con la campagna 1997/98 il primo quinquennio di adesione al Programma regionale per l'1 AZIONE A2, impegno b) e AZIONE D5, e che intendono rinnovare l'impegno per altri 5 anni, sono tenuti a presentare specifica domanda iniziale per il secondo quinquennio. In tal caso nel modulo di domanda AIMA, nel campo indicante la finalità della domanda (Sez. III) dovrà essere apposta la lettera M.

Per la sola gestione su supporto informatico è stato previsto l'inserimento di un nuovo codice "Domanda di mantenimento per il secondo quinquennio"; tale campo, che porta il codice 7, è collocato nella maschera relativa alla Finalità presentazione domanda (sezione III).

3) TRASFERIMENTO DI UN IMPEGNO

Nel corso del periodo di impegno, può essere autorizzato il trasferimento da una AZIONE ad un'altra per i seguenti casi (rispetto a quanto indicato nella Disposizione per la annata 1997/98 è stata esclusa la possibilità di trasferimento verso la azione D2 - abrogata -):

- Trasferimenti dall'AZIONE A1:
all'AZIONE A2;
all'AZIONE B2;
all'AZIONE D1;
alle AZIONI di cui all'impegno f);
alle AZIONI di cui all'impegno g).

- Trasferimenti dall'AZIONE A2:
all'AZIONE B2;
all'AZIONE D1;
alle AZIONI di cui all'impegno f);
alle AZIONI di cui all'impegno g).

- Trasferimenti dall'AZIONE B1:
all'AZIONE A1;
all'AZIONE A2;
all'AZIONE B2;
all'AZIONE D1;
alle AZIONI di cui all'impegno f);
alle AZIONI di cui all'impegno g).

- Trasferimenti dall'AZIONE B2:
all'AZIONE D1;
alle AZIONI di cui all'impegno f);
alle AZIONI di cui all'impegno g).

- Trasferimenti dall'AZIONE B3:
all'AZIONE A2;
all'AZIONE D1;
alle AZIONI di cui all'impegno f);
alle AZIONI di cui all'impegno g).

- Trasferimenti dall'AZIONE D2:
all'AZIONE D1;
alle AZIONI di cui all'impegno f);
alle AZIONI di cui all'impegno g).

E' stata inoltre prevista la possibilità del trasferimento da alcune azioni del Reg. (CEE) 2078/92 ad altre del REG. (CEE) 2080/92 in attuazione del Programma forestale regionale. Tale trasferimento è possibile, esclusivamente nelle aree omogenee di pianura e di collina, secondo quanto di seguito riportato:

- Trasferimenti dall'AZIONE A1, A2 e impegno B
all'AZIONE 6/1 (Boschi permanenti);
all'AZIONE 6/2 (Boschi polifunzionali);
all'AZIONE 6/4 (Pinete litoranee);
all'AZIONE 6/5 (Impianti di protezione);
all'AZIONE 6/6 (Alberature e fasce di collegamento ecologiche);

I suindicati trasferimenti accrescono significativamente gli impegni precedentemente assunti, determinando l'adozione di tecniche di coltivazione a minore impatto ambientale (minor uso di concimi e/o fitofarmaci) e ritiri dalla produzione di superfici agrarie e pertanto consentono vantaggi certi dal punto di vista ambientale.

I trasferimenti non sono ammissibili qualora siano richiesti da AZIONI applicate già da più di tre annualità.

In ogni caso il beneficiario per poter trasferire un'AZIONE ad un'altra nel corso del periodo di impegno, dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- portare a termine l'impegno, assunto precedentemente alla richiesta di trasferimento, relativo all'annata agraria per la quale è stata richiesta l'adesione all'impegno stesso;
- presentare domanda di trasferimento nei termini e con modalità di tempi indicati al punto 2);
- *rispettare integralmente le condizioni, i criteri e le norme tecniche previsti dalla nuova azione.*

4) INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE.

La zonizzazione del territorio dell'Emilia-Romagna è realizzata attraverso le indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993. **Tale Piano rappresenta il documento di base per la definizione della zonizzazione aziendale** e nel quale sono individuate le 23 "Unità di paesaggio" che formano le tre zone omogenee seguenti:

ZONA OMOGENEA	UNITÀ DI PAESAGGIO NN.
MONTAGNA	18; 19; 20; 21; 22; 23.
COLLINA	12; 13; 14; 15; 16; 17.
PIANURA	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11.

Qualora le aziende siano interessate da più unità di paesaggio e pertanto risulti difficoltosa l'individuazione della zona omogenea, si adotta il criterio di quota prevalente che è definita dalla media aritmetica della quota più bassa e di quella più alta. A tal fine si fa presente che può essere utilizzata la Carta Tecnica Regionale come documento probante la caratterizzazione altimetrica aziendale.

In tal senso le zone omogenee corrispondono alle seguenti caratterizzazioni di quota s.l.m.:

- Montagna > 600 m.;
- Collina > 100 m.; < 600 m.;
- Pianura < 100 m.

4.1.) CODICE DELLE ZONE OMOGENEE

In ottemperanza alle esigenze di compilazione/meccanizzazione dell'allegato P1 - AIMA la zonizzazione del territorio dell'Emilia-Romagna viene codificata nell'ambito della tabella n. 3 (ALLEGATO N. 1) prevista dalle note illustrative della domanda AIMA. Tale codifica è la seguente:

codice ZONA: **1** per la montagna;
codice ZONA: **2** per la collina;
codice ZONA: **3** per la pianura.

5) AREE PREFERENZIALI

Si definiscono **aree preferenziali** quei territori che per caratteristiche ambientali risultano essere particolarmente sensibili agli impatti derivanti dall'attività agricola o che richiedono interventi specifici di salvaguardia dal degrado biologico, idrologico, pedologico e paesaggistico.

Nelle suddette aree è prevista la corresponsione di un premio modulato, oltre che sulla base della perdita di reddito che l'impegno comporta, anche su una quota aggiuntiva finalizzata ad incentivare l'applicazione della misura.

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

L'elenco di tali aree è riportato integralmente nell'Allegato n. 4 delle presenti disposizioni.

Il richiedente dovrà riportare nelle note all'allegato P1, nell'apposito spazio riservato, l'indicazione del codice delle aree preferenziali (allegato n. 4 alle presenti disposizioni) con l'indicazione del numero di riga, cui si riferiscono le particelle elencate nel medesimo allegato P1 (riquadro n. 8).

5.bis) CODICE AREE PREFERENZIALI E CODICE AREE ORDINARIE.

In ottemperanza alle esigenze di compilazione/meccanizzazione dell'allegato P1 - AIMA, del riquadro n. 8 (tipo di area) del QUADRO B si utilizza esclusivamente il codice n. 6 (altre aree preferenziali) per indicare le aree preferenziali di cui all'allegato n. 4, e si utilizza il codice n. 9 (altre zone) per indicare le aree ordinarie. Tali codici sono quelli rilevabili dal riquadro n. 8 delle note esplicative del modulo di domanda AIMA.

Per quanto riguarda le aree preferenziali individuate con la dicitura "parchi previsti" si ribadisce che per l'annata agraria 1998/1999, fra questi sono da considerare quelli che risultano approvati e delimitati da apposito provvedimento nazionale o regionale.

Nell'ambito delle aree preferenziali di cui al n. 6 dell'allegato n. 4 delle presenti disposizioni si precisa che l'area di pre-parco è equiparata, ai fini dell'applicazione del programma zonale agro-ambientale, a quella di parco, in quanto ambedue sono delimitate dallo stesso provvedimento istitutivo.

6) BENEFICIARI

Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli individuati dall'art. 2135 del Codice Civile ("chi esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse"), in possesso di partita IVA agricola o combinata, che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle AZIONI previste dai Programmi zionali agro-ambientali dell'Emilia-Romagna. Limitatamente alle AZIONI E1 e E2, possono aderire anche altri soggetti indicati al punto 9.5).

Per godere dell'aiuto gli imprenditori agricoli devono dimostrare di avere diritto di condurre la propria azienda agricola per il periodo per il quale viene sottoscritto l'impegno.

Il diritto di conduzione delle superfici oggetto d'impegno e la relativa durata deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Qualora il periodo di disponibilità di conduzione, nel caso dell'azienda in affitto, sia inferiore alla durata dell'impegno, la domanda e l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario.

Qualora, durante il periodo di impegno, venga ceduta parte o la totalità dell'azienda ad altri soggetti, il beneficiario deve notificare agli uffici presso i quali è stata presentata la domanda iniziale le variazioni intervenute, ed anche la disponibilità del subentrante a proseguire l'impegno assunto.

L'imprenditore agricolo subentrante, per beneficiare dell'aiuto, deve dimostrare di avere diritto di condurre l'azienda agricola per il restante periodo per il quale è stato sottoscritto l'impegno da parte del cedente.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al compimento del periodo d'impegno.

Nei casi di modifica dello stato della proprietà per successione ereditaria, il vincolo può non essere mantenuto obbligatoriamente dal successore. In ogni caso, le variazioni intervenute devono essere notificate agli uffici presso i quali è stata presentata la domanda iniziale.

In tutti i casi di vendita parziale o totale delle superfici aziendali per i quali si verifica l'impossibilità del proseguimento dell'applicazione dell'azione sulle superfici vendute, il beneficiario dell'azienda venditrice è tenuto alla restituzione degli aiuti percepiti dall'inizio dell'impegno relativamente alle superfici oggetto di vendita, qualora l'acquirente non prosegua l'impegno originariamente assunto.

Nel caso di modificazione della ragione sociale che comporti la recessione da parte del beneficiario iniziale e la presentazione di una istanza di cambio di beneficiario, si dispone quanto segue:

- nei casi in cui la variazione della titolarità del beneficiario non comporta modificazioni dell'assetto strutturale aziendale iniziale, dalla quale non vengono scorporate superfici oggetto di impegno iniziale, si dovrà presentare una domanda di cambio di beneficiario e la documentazione che conseguentemente risulti variata (per es.: certificati catastali, statuto, atto costitutivo, ecc.) rispetto allo stato iniziale. La presentazione della domanda dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalle avvenute variazioni documentali;
- nei casi in cui la variazione della titolarità del beneficiario comporta modificazioni dell'assetto strutturale aziendale iniziale, dalla quale vengono scorporate superfici oggetto di impegno iniziale, i beneficiari subentranti sono tenuti alla presentazione delle relative domande di cambio di beneficiario allegando la documentazione che conseguentemente risulti variata (per es.: certificati catastali, statuto, atto costitutivo, ecc.) rispetto allo stato iniziale. La presentazione della domanda dovrà avvenire non oltre 30 giorni dalle avvenute variazioni documentali.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e che pertanto si verifichino variazioni aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione alla Amministrazione competente.

In tali casi la Regione adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

7) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda va presentata agli Enti competenti per il territorio sul quale ricade l'azienda (v. Glossario - Allegato n. 8).

Se l'azienda ricade su territori di più Enti competenti la domanda va presentata all'Ente in cui ricade la sede o il centro aziendale.

Sarà cura dell'Ente che ha accolto la domanda informare gli altri Enti interessati.

Qualora l'azienda presenti superfici ubicate in più regioni, la stessa è tenuta a presentare le domande per le relative superfici distinte per le rispettive competenze territoriali. Ove un'azienda fosse situata su aree di confine, dovrà essere presentata una sola domanda nella Regione in cui è ubicata la maggior parte della SAU, al fine di consentire la sottoscrizione degli impegni previsti da un solo Programma Agroambientale.

Le domande da presentare agli Enti competenti dovranno essere predisposte utilizzando i modelli AIMA. La firma in calce alla domanda sul modello AIMA e relativo allegato P1 e sul modello P2 regionale può essere apposta dal beneficiario o dal rappresentante legale senza autentica a condizione che venga prodotta fotocopia del documento di identità in duplice copia. Restano ferme le conseguenze previste dall'ordinamento in materia di false dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione e di disconoscimento della provenienza delle dichiarazioni da chi ha sottoscritto.

Ciascun allegato P1 da compilare sarà relativo ad uno soltanto dei **codici tipo intervento** di cui all'allegato P2 regionale e ad una sola **zona omogenea**.

Si ribadisce che i modelli P1, allegati al modulo di domanda AIMA, si riferiscono sia alle superfici oggetto di aiuto che alle altre superfici per le quali non è prevista invece la corresponsione degli aiuti. In particolare occorre porre attenzione alla "Superficie interessata" (colonna n. 6) nella quale dovrà essere indicata l'effettiva superficie interessata dall'applicazione dell'azione escludendo le tare.

Alla domanda base (AIMA) deve essere aggiunto il previsto modulo regionale P2.

Il modello P1, del modulo di domanda dell'AIMA, non prevede la casella delle centiare. Pertanto in tutti quei casi in cui le superfici oggetto di aiuti sono quantificabili in centiare, queste ultime si trascriveranno come decimali nella casella delle are. Le are derivanti dalla sommatoria delle centiare, arrotondata per difetto, saranno pertanto oggetto di premio.

Si comunica che negli allegati regionali - P2 la voce **altre qualità** nell'ambito dei codici di tipo di intervento, comprende tutte le superfici che non costituiscono la S.A.U. (per l'esatta individuazione della S.A.U. vedi il glossario allegato).

Si precisa che agli effetti del completamento dell'istruttoria non deve essere richiesto all'azienda il modello P1 - AIMA relativo alle superfici delle tare, quando queste non sono interessate dall'applicazione delle AZIONI.

Qualora l'azienda aderisca ad un consorzio di servizi (es. eliconsorzio) è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalle presenti disposizioni ed a presentare la documentazione relativa agli adempimenti prescritti dalle azioni per le quali ha sottoscritto gli impegni per tutta la superficie aziendale interessata all'AZIONE.

7.1.) DOCUMENTAZIONE DI BASE

Alla domanda, che si compone di modello base AIMA, Modulo P1 e Modulo P2, dovrà essere allegata la seguente **documentazione di base**:

- copia del certificato di attribuzione di partita IVA;
- certificato o visura catastale; in assenza, presentare documentazione giustificativa del diritto di disponibilità se diverso da quello indicato nel certificato catastale;
- estratto di mappa o planimetria catastale;
- Carta Tecnica Regionale a scala 1:10.000 per individuare l'azienda sul territorio;
- eventuale delega in caso di più comproprietari;

- se ricorre il caso, il modello 26 (variazione della qualità di coltura) oppure, la ricevuta della richiesta di variazione all'Ufficio Tecnico Erariale (fa fede anche la copia timbrata dall'U.T.E.).
- eventuale copia di contratto di affitto registrato;
- eventuali atti liberatori;
- eventuale autorizzazione della proprietà, con firma autenticata, se il conduttore ha un contratto di affitto inferiore alla durata dell'intervento (5 anni o 20 anni). Ciò nel caso che la domanda non sia stata controfirmata dalla proprietà.
- eventuale dichiarazione indicante le superfici dei corpi separati che non sono oggetto di impegno. Ciò nel caso che la domanda riguardi richieste di adesione all'impegno a) (AZIONE A1 e/o A2).

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui l'interessato dichiara che le superfici dell'azienda sono disponibili per il periodo di impegno viene sostituita da una apposita dichiarazione all'interno del modello P2.

Gli elaborati da allegare alla domanda per ottenere gli aiuti relativi all'applicazione degli impegni f) e g), i quali presentano caratteristiche prettamente naturalistico-ambientali, devono essere redatti da tecnici abilitati, iscritti all'Ordine professionale.

8.) REGIME DI AIUTI DI CUI AL REG. (CEE) 2078/92 E COLTURE CHE BENEFICIANO DEGLI AIUTI COMPENSATIVI DI CUI AL REG. (CEE) N. 1765/92.

Per quanto disposto in virtù del Reg. (CEE) n. 2078/92, le colture previste dalle AZIONI di cui alle presenti disposizioni, che rientrano nel regime di aiuti istituito dal Reg. (CEE) 1765/92 (colture annuali che beneficiano di un premio per ettaro in virtù della regolamentazione relativa alle organizzazioni comuni dei mercati - **aiuti compensativi** -) e descritte nell'allegato n. 1 degli allegati al prot. n. 21553 del 25/06/1997, devono considerarsi aderenti al regime del Reg. (CEE) 1765/92 anche nel caso in cui non beneficino **effettivamente** degli aiuti compensativi.

8.BIS) REGIME DI AIUTO E DI IMPEGNO DI CUI AL TITOLO VII° DEL REG. (CEE) 2328/91 E REG. (CEE) N. 2078/92

L'entrata in vigore dei Programmi zionali pluriennali agroambientali consente, alle aziende che hanno aderito al regime di aiuti e di impegno previsti dai programmi specifici nn. 1, 2 e 4 di cui al Reg. (CEE) 2328/91, di poter usufruire degli aiuti fino al termine del quinquennio di impegno oppure di transitare nel regime di aiuti e di impegni previsti dal Reg. (CEE) n. 2078/92.

Pertanto le aziende che attualmente beneficiano degli aiuti previsti dai programmi specifici, possono recedere dagli impegni assunti inviando agli Enti competenti per territorio, una dichiarazione di rinuncia e transitare nel regime previsto dal Reg. (CEE) n. 2078/92 presentando, entro la data prevista dalle presenti disposizioni per la presentazione delle domande e su apposito modello AIMA, una nuova domanda di impegno valida per il periodo di durata dell'AZIONE o delle AZIONI scelte nell'ambito dei Programmi zionali pluriennali agroambientali della Regione Emilia-Romagna.

8.TER.) REGIME DI AIUTI DI CUI AL REG. (CEE) 2078/92 E REG. (CEE) N. 2079/92.

Per quanto riguarda i terreni ceduti nell'ambito del regime di aiuti previsto dal Reg. (CEE) n. 2079/92, gli impegni che sono stati attivati su di essi dal *cedente* (l'imprenditore agricolo che cessa l'attività per beneficiare degli incentivi previsti per il prepensionamento) si trasmettono al *rilevataro*

(l' imprenditore che rileva i terreni resisi disponibili per il prepensionamento del loro proprietario) che li deve portare a compimento per le annualità restanti.

A questo scopo al momento della cessione dei terreni dovrà essere notificata all' Ente competente una domanda di variazione degli impegni precedentemente sottoscritti.

Il relativo premio sarà corrisposto al nuovo beneficiario dall' annata agraria successiva alla data di cessione delle terre o dalla medesima annata se la data di cessione coincide con l' inizio dell' annata stessa.

Il contratto di cessione delle terre tra cedente e rilevataro, che è previsto per accedere al regime di aiuti, descriverà le modalità ed i tempi con cui i premi di cui dal Reg. (CEE) n. 2078/92 spettanti per l' annata agraria in cui avviene la cessione saranno trasferiti al rilevataro.

Qualora un rilevataro acquisisca dei terreni su cui insistono l' Azione A1 o l' Azione A2, non è tenuto ad estenderne l' applicazione sulle restanti superfici precedentemente in proprio possesso a condizione che vengano tenute separate le gestioni di campo e di magazzino dei suoi precedenti terreni da quelle dei terreni acquisiti in virtù del regime di aiuti del Reg. (CEE) n. 2079/92.

8.QUATER.) DOMANDE : CASI SPECIFICI.

8 QUATER. 1. Nuove domande.

Oltre a quanto definito in merito alla presentazione delle domande nel caso di corpi separati oggetto di impegno a) e dell' AZIONE D1 si riporta il seguente caso.

8 QUATER.1.2 Domande relative anche a corpi separati oggetto di impegno di cui alle altre AZIONI che prevedono aiuti a superficie.

Sono da considerarsi nuove domande quelle relative a nuovi appezzamenti o a nuove AZIONI su superfici di dimensioni uguali o superiori a quelle minime previste per l' accesso iniziale. Tale disposizione è applicabile sia per aziende costituite da corpi separati o da unico corpo.

8 QUATER.2. Domande di ampliamento.

Si tratta di domande di ampliamento qualora queste riguardino:

- **LE AZIONI A1, A2, D1:**
 - su superfici di qualsiasi estensione non ancora oggetto di impegno e contigue a quelle già impegnate;
 - su corpi separati di dimensione inferiore a 5 ettari;

- **ALTRE AZIONI APPLICATE SU SUPERFICIE:**
 - su superfici di estensione inferiore a quella minima prevista per l' accesso, aggiuntive all' impegno già in essere, ad eccezione degli impegni f) e g).

8 QUATER.2.1. Requisiti generali richiesti per l'accesso delle superfici oggetto dell'ampliamento in applicazione del comma 3 dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 435/97.

In applicazione del comma 3 dell'art. 11 del Regolamento (CE) n. 435/97, qualora la superficie oggetto dell'impegno sia ampliata, il beneficiario può godere del regime di aiuti anche su dette superfici a condizione che l'aumento sia giustificato:

- quanto alla **durata del periodo restante** che non può essere inferiore a due anni (nei casi di impegni quinquennali);
- e alla **dimensione** della superficie aggiuntiva la quale deve essere sostanzialmente inferiore alla superficie originaria oggetto di impegno **riferita alla domanda iniziale** (di almeno il 50% della superficie relativa alla domanda iniziale) o non superiore ai due ettari nel caso di aziende di piccole dimensioni (4 ettari);

In ogni caso l'ampliamento è ammissibile qualora non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione degli aiuti.

Pertanto tale ampliamento sarà oggetto di aiuto solo per una superficie non superiore al 50% (o 2 ettari nei casi di aziende di dimensioni inferiore a 4 ettari) di quella iniziale (cioè di quella superficie impegnata con la domanda iniziale) e le superfici eccedenti saranno escluse dal regime di aiuto ma in ogni caso oggetto di impegno. **Si ribadisce l'ampliamento potrà avvenire in annualità diverse, fermo restando che la superficie oggetto di aiuto complessivamente non potrà essere superiore alla percentuale massima prevista.**

8 QUATER. 3. Domande di aggiornamento.

Devono considerarsi domande di aggiornamento quelle che riguardano cambiamenti delle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno.

Qualora si tratti di superfici già impegnate e che dall'annata agraria 1998/99 ricadono in aree preferenziali introdotte ex novo a seguito delle modifiche apportate ai programmi, esse dovranno essere oggetto di una domanda di aggiornamento al fine di corrispondere alle suindicate superfici gli aiuti previsti per le aree preferenziali.

Qualora si tratti di superfici già impegnate ma non ammissibili al regime di aiuti, esse saranno oggetto di una domanda di aggiornamento nei casi in cui dette superfici acquisiscano i requisiti necessari per la concessione degli aiuti. A titolo di esempio si riportano i seguenti casi:

- **AZIONE A1:**
colture non disciplinate nelle annate precedenti ;
- **AZIONE A1 e A2:**
superfici a set-aside che rientrano in coltivazione;
- **per tutte le AZIONI:**
superfici con disponibilità inferiore al periodo di impegno, che acquisiscono il titolo di disponibilità per il restante periodo.

9.) DESCRIZIONE DEL REGIME DI AIUTI E DELLE AZIONI ATTIVATE.

Di seguito si richiamano gli impegni previsti dall'art. 2 del Regolamento (CEE) n. 2078/92, ed inoltre le condizioni ed i criteri di applicazione di ciascuna azione illustrata dai "Programmi zonali pluriennali agro-ambientali relativi a Pianura, Collina e Montagna dell'Emilia-Romagna".

9.1.) Impegno a)

Sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei metodi dell'agricoltura biologica;

L'impegno a) è applicato attraverso:

- l'AZIONE A1 "Agricoltura integrata;
- l'AZIONE A2 "Agricoltura biologica".

In considerazione del fatto che la prima annata di adesione alla AZIONE A1 è stata l'annata 1994-95, a partire dall'annata agraria 1999-2000 sarà possibile l'applicazione dell'impegno a) anche attraverso la AZIONE AIM "Mantenimento agricoltura integrata" nelle zone di pianura e collina sulle superfici che sono state già oggetto di un quinquennio di impegno in AZIONE A1. L'AZIONE AIM consisterà nella applicazione delle stesse tecniche della AZIONE A1 con una riduzione media del 20% dell'aiuto. Tale riduzione non verrà applicata qualora la azienda aderisca alla AZIONE DI o DIM con le modalità descritte nei paragrafi successivi.

Il beneficiario si impegna ad applicare l'impegno a) su tutta la S.A.U. aziendale; ciò implica che si potranno adottare entrambe le AZIONI (A1 + A2), o soltanto una di esse (A1 o A2), effettuando, in ogni caso, l'applicazione sulla totalità della S.A.U. aziendale.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, il suddetto impegno può essere applicato anche solo su uno di essi, a condizione che sia possibile la gestione separata del magazzino fitofarmaci e dei concimi.

La superficie del corpo separato su cui applicare l'impegno deve essere di almeno 5 ettari.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extraaziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

In applicazione del comma 3 dell'art. ¹ del Regolamento (CE) n. 435/97, qualora la superficie oggetto dell'impegno a) sia ampliata con nuove superfici, il beneficiario può godere del regime di aiuti anche su dette nuove superfici a condizione che:

- l'aumento sia giustificato quanto alla durata del periodo restante e alla dimensione della superficie aggiuntiva la quale deve essere sostanzialmente inferiore alla superficie originaria oggetto di impegno (di almeno il 50%) o non superiore ai due ettari nel caso di aziende di piccole dimensioni;
↓ una volta sola nell'arco dei 5 anni d'impegno.
- non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione degli aiuti.

A tal proposito ed al fine di consentire l'efficace verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti in azienda, si dispone quanto segue:

1. nei casi in cui l'azienda sia dotata di un unico magazzino dei fitofarmaci e dei fertilizzanti, che serva sia le superfici dei corpi oggetto di impegno che quelle dei corpi non oggetto di impegno, si dovranno registrare su una scheda a parte gli impieghi riferiti alle colture insistenti sulle superfici non oggetto di impegno;
2. nei casi in cui una azienda sia dotata di più magazzini, qualora sia possibile distinguere un magazzino (o più) **che serve esclusivamente i corpi separati oggetto di impegno** e un magazzino (o più) **che serve esclusivamente quelli non oggetto di impegno**, per le colture insistenti sulle superfici dei corpi non oggetto di impegno non è richiesta la tenuta e la registrazione delle schede di autocertificazione e di piano di concimazione, nè di alcuna altra documentazione finalizzata alla verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti. Sarà invece necessaria la presenza di documenti amministrativamente validi (per es.: bolle di accompagnamento) correlati esclusivamente ai fitofarmaci e fertilizzanti contenuti nel magazzino che serve esclusivamente i corpi separati oggetto di impegno.

Dal punto di vista gestionale si possono verificare i seguenti casi:

1. azienda composta da corpi separati che aderisce per il primo anno anche su un solo corpo: ammissibili esclusivamente quello/i di superficie superiore o uguale a ettari 5. Il beneficiario potrà assoggettare anche solo un corpo tra quelli superiori a 5 ettari; i restanti corpi, siano essi maggiori o inferiori a 5 ettari, potranno rimanere esclusi dal regime di impegno.

Negli **anni successivi**, qualora il beneficiario intenda assoggettare al regime di impegno e di aiuto **i restanti corpi** aziendali, le relative **domande** devono considerarsi **iniziali** esclusivamente se tali corpi risultano **superiori o uguali a ettari 5**. *E non solo vengono visti per il*

Per tutti gli altri casi devono considerarsi domande di ampliamento fermo restando il rispetto delle condizioni disposte per tali domande.

2. azienda composta da corpi separati ognuno dei quali di superficie inferiore ad ettari 5 che aderisce per il primo anno: è obbligatorio applicare l'impegno su tutti i corpi.
3. Le disposizioni di cui ai punti 1., e 2. valgono anche quando vengano acquisite superfici durante il periodo di impegno.

Ai beneficiari che applicavano gli impegni antecedentemente l'annata agraria 1998/99, è data facoltà di mantenere la adesione agli impegni precedenti o di aderire a quelli 1998/99, inviandone comunicazione agli Uffici competenti per territorio, su nuovi allegati regionali P2, all'atto della presentazione della domanda. La adesione ai nuovi impegni dovrà essere completa e non sarà quindi ammesso l'impiego di tecniche afferenti al vecchio programma.

Tutte le premi che comunque dovranno essere appianati.

9.1.1) AZIONE A1 "Agricoltura integrata".

L'obiettivo del Programma zonale agro-ambientale regionale nell'ambito della AZIONE A1 è quello di perseguire l'introduzione e/o il mantenimento della riduzione quantitativa media del 30% dei fertilizzanti e dei fitofarmaci rapportata a quella impiegata nelle aziende agricole che adottano metodi tradizionali di fertilizzazione e di difesa (tale riduzione non deve essere dimostrata nella singola azienda ma è un obiettivo implicitamente raggiunto attraverso il rispetto delle norme previste dall'AZIONE A1).

9.1.1.1) CONDIZIONI.

Il beneficiario si impegna per 5 anni ad applicare su tutta la S.A.U. aziendale coinvolta dall'AZIONE A1, le norme tecniche generali e specifiche per ciascuna coltura disciplinata. Tali norme sono riportate negli allegati tecnici ai Programmi zionali pluriennali agroambientali della Regione Emilia-Romagna:

- "Norme tecniche generali e di coltura di applicazione dell'impegno a) del Reg. (CEE) 2078/92 (escluse difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti)"
- "Norme tecniche generali e di coltura per il settore della difesa fitosanitaria e del controllo delle infestanti di applicazione della AZIONE A1 del Reg. (CEE) 2078/92".

Nell'ambito delle norme tecniche generali sono state introdotte norme relative alla GESTIONE DELLE TARE descritte al successivo punto 9.1.1.1.7..

fossi - colture

Le norme tecniche generali e specifiche allegate ai Programmi zionali pluriennali agroambientali sono state integrate con quelle relative alla colture da seme di cipolla, cicoria e pisello e sono conseguentemente disponibili per le seguenti colture:

- **colture arboree:**
actinidia, ciliegio, fragola, melo, pero, pesco, susino, albicocco, kaki, vite ed ulivo;
- **colture annuali erbacee di pieno campo:**
barbabietola da zucchero, soia, girasole, mais, sorgo, frumento duro e tenero, orzo, riso,
- **colture foraggere:**
erba medica, prati polifiti, graminacee foraggere
- **colture orticole:**
aglio, cocomero, asparago, carota, cetriolo (coltura protetta), cipolla, fagiolo, fagiolino (industria e consumo fresco), lattuga, melone, melanzana (coltura protetta e a pieno campo), patata, peperone (coltura protetta e a pieno campo), pisello, pomodoro da industria, pomodoro da mensa (in coltura protetta), spinacio, zucchini.
- **colture da seme:**
cipolla, cicoria e pisello
Tali colture devono essere così codificate:
cipolla e cicoria tra le colture annuali non compensate (cod. coltura n. 26);
pisello tra le colture compensate (cod. coltura n.20).

Per le colture da seme sono disponibili le sole norme tecniche riferite alle pratiche di fertilizzazione e rotazione(riportate in allegato 12); per quanto riguarda la difesa fitosanitaria ed il diserbo le norme saranno disponibili solo successivamente alla approvazione nell'ambito dello specifico Comitato nazionale prevista per i primi mesi del 1999; le domande saranno ammesse anche per tali colture e le aziende dovranno quindi adeguarsi alle norme approvate.

Alle aziende che aderiscono alla AZIONE A1 e che, nel corso del periodo di impegno, costituiscono nuovi impianti di drupacee e pomacee è fatto obbligo di utilizzare materiale certificato, così come stabilito da Regolamento Regionale 28 giugno 1984 n°36. Solo in mancanza di materiale

certificato della cv che si intende mettere a dimora si potrà fare ricorso a materiale di moltiplicazione in regola con le normative fitosanitarie italiane stabilite dal D.M. del 31 gennaio 1996 (Passaporto delle Piante) e D.M. del 14 aprile 1997 (materiale rispondente ai criteri di conformità agricola comunitaria - C.A.C.). Per la verifica della disponibilità di materiale certificato i produttori dovranno contattare telefonicamente il CENTRO ATTIVITÀ VIVAISTICHE (C.A.V.) (tel. 0546/47150). Solo dopo aver accertato la mancata disponibilità del materiale richiesto si potrà, come precedentemente precisato, utilizzare materiale in regola con le disposizioni fitosanitarie sopra richiamate e contemporaneamente si dovrà allegare, alla documentazione da tenere a disposizione per eventuali controlli, una dichiarazione del CENTRO ATTIVITÀ VIVAISTICHE (C.A.V.) dalla quale risulti :

- la data in cui è stata fatta la richiesta;
- la cultivar per la quale non è stato possibile trovare materiale certificato;

9.1.1.1.1. Colture disciplinate e finalità produttive delle stesse.

L'AZIONE A1 si applica obbligatoriamente solo sulle colture disciplinate dalle norme tecniche di coltura. Le finalità produttive delle colture (per es.: colture da seme, vivai, medica da disidratare ecc.) non rappresentano un elemento limitante l'accesso al regime di aiuti, tuttavia in considerazione del fatto che per talune finalità esistono delle prescrizioni tecniche agronomiche che impediscono il rispetto delle norme tecniche di coltura, si da facoltà di non assoggettare le stesse colture al regime di impegno previsto.

Si ribadisce il rispetto degli obblighi disposti dalle norme tecniche, qualora tali colture siano assoggettate al regime di impegno e di aiuto; in tal senso pertanto non potranno essere concesse deroghe in relazione alla finalità produttiva delle sopraccitate colture.

Specificamente per le colture da seme (o per la coltura della medica da disidratazione) si evidenzia che possono godere del regime di aiuti di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, anche se tali colture beneficiano di altri aiuti specifici.

9.1.1.1.2. Colture in consociazione.

Le colture in consociazione rappresentano un fattore limitante per la concessione degli aiuti, in quanto sono in contrasto con gli obiettivi del Regolamento (CEE) 2078/92 (conseguentemente con quelli del Programma della Regione Emilia-Romagna) che esclude interventi di intensificazione colturale. Pertanto non si ritiene ammissibile la presenza di colture consociate (anche se coltivate secondo le norme disposte dall'AZIONE A1 su superfici oggetto di impegno e di aiuto).

9.1.1.1.3) ZONE DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE A1

L'AZIONE A1 si applica in pianura e in collina ed in tali territori l'aiuto viene determinato in modo diversificato nelle aree preferenziali rispetto alle aree ordinarie.

Viene altresì differenziato in funzione delle singole colture: quelle annuali che beneficiano di aiuti compensativi in base al Reg. (CEE) n. 1765/92 (Allegato n. 1 dell'allegato al programma regionale agro-ambientale), altre annuali, l'oliveto e le colture perenni ed i vigneti.

Le aree preferenziali della pianura e della collina sono contraddistinte dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell'allegato n. 4.

9.1.1.1.4) INTERVENTI DI DIFESA FITOSANITARIA DELLE PRODUZIONI VEGETALI

La applicazione delle linee tecniche di difesa fitosanitaria è basata sui principi della produzione integrata. Le tecniche che devono essere rispettate sono riportate nell'Allegato al programma regionale "Norme tecniche generali e di coltura per il settore della difesa fitosanitaria e del controllo delle infestanti di applicazione dell'AZIONE A1 del Reg. (CEE) 2078/92" elaborate appositamente per corrispondere agli obiettivi del presente Regolamento.

L'allegato citato riporta sia le norme generali che quelle specifiche di coltura aggiornate nel 1997 ed approvate dal Comitato nazionale istituito presso il MIPA coerentemente ai "Criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti nell'ambito della applicazione della misura "Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari" del Reg. CEE 2078/92" approvati con Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C (96) 3864 del 30/12/96.

E' previsto l'aggiornamento entro i primi mesi del 1999 dell'allegato sopracitato.

Le aziende che aderiscono all'azione A1 per la prima volta nel corso dell'annata 1998/99 e quelle che hanno domande in corso di impegno ed hanno optato per il regime 1998/99, dovranno sottoporre, entro il 2001, le attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci (atomizzatori e/o barre) al controllo ed alla taratura da parte di strutture riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna; l'elenco di tali strutture è riportato in allegato n. 11 alla presente; essendo in fase di ampliamento il servizio di controllo e taratura nel corso del 1999, sarà cura di questa Direzione generale tenere informati gli Enti in indirizzo. Le eventuali tarature precedentemente eseguite da strutture riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna hanno validità di 5 anni dal momento della loro esecuzione.

Si precisa che per l'esatta interpretazione delle norme specifiche di coltura è necessaria una preventiva ed approfondita lettura delle norme generali.

Nelle norme tecniche sopra indicate sono descritte anche le operazioni inerenti la "Giustificazione degli interventi insetticidi, acaricidi e fungicidi ammessi e loro dosi d'impiego (da intendersi quantità di formulato commerciale)", che si riferiscono ai "Criteri d'intervento" e/o alla "Limitazione d'uso e note".

Lo stesso vale per l'impiego dei fitoregolatori e per il controllo delle infestanti.

9.1.1.1.4.1) DEROGHE ALLE PRATICHE FITOSANITARIE E DI CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI

Eventuali deroghe alle indicazioni illustrate nelle tabelle, relativamente alla difesa ed al diserbo, previste agli allegati dei Programmi zionali pluriennali agroambientali, devono essere richieste al Servizio Fitosanitario regionale che provvederà alla eventuale autorizzazione.

In ogni caso si precisa che le deroghe possono essere concesse solo per il verificarsi di eventi del tutto straordinari.

Le richieste devono essere formulate per iscritto (lettera o fax) dalle aziende interessate, o da loro delegati, precisando:

- l'intestazione e l'ubicazione dell'azienda;
- la coltura e la varietà per la quale si richiede la deroga;
- l'avversità che si intende combattere;
- le motivazioni tecniche che la giustificano.

Entro i due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta il Servizio Fitosanitario regionale darà una risposta.

Il Servizio Fitosanitario regionale si riserva di eseguire eventuali sopralluoghi per accertare l'effettivo stato fitosanitario delle colture interessate.

Il Servizio Fitosanitario regionale provvederà a trasmettere copia della risposta alla richiesta di deroga al beneficiario ed al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio.

Qualora si verificano particolari situazioni epidemiologiche, tali da determinare per ampie zone la necessità di adottare programmi di difesa delle colture diversi da quelli previsti dalle norme tecniche degli allegati precedentemente richiamati, il Servizio Fitosanitario regionale (o zonale) provvederà a darne comunicazione tramite i Bollettini provinciali agrometeorologici.

In tali casi nei Bollettini saranno precisate le soluzioni alternative autorizzate e l'ambito territoriale nelle quali sarà possibile applicarli.

9.1.1.1.5) INTERVENTI DI FERTILIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

L'applicazione di linee tecniche di fertilizzazione si rapporta ai principi della metodologia della produzione integrata. Le tecniche che devono essere rispettate sono riportate nell'allegato "Norme tecniche generali e di coltura di applicazione dell'impegno a) del Reg. (CEE) 2078/92 (escluse difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti)" elaborate appositamente per corrispondere agli obiettivi del Regolamento.

Si precisa che per l'esatta interpretazione delle norme specifiche di coltura è necessaria una preventiva ed approfondita lettura delle norme generali.

Per quanto riguarda la fertilizzazione vi è l'obbligo di redigere un "Piano di concimazione, annuale o poliennale per coltura", compilando le voci presenti nell'apposita "scheda piano di concimazione".

I criteri per la redazione dei piani sono riportati nelle norme tecniche generali e nelle norme tecniche per coltura, di cui agli allegati ai Programmi zonali pluriennali agro-ambientali, corredati anche dalla appendice "Note relative alla AZIONE A1- Criteri generali per la fertilizzazione".

Le variazioni introdotte alle norme tecniche generali e di coltura alle norme di fertilizzazione della AZIONE A1 nel 1998/99 sono riportate in allegato 10 corredate da alcuni chiarimenti.

9.1.1.1.5.1.) DEROGHE ALLE PRATICHE DI FERTILIZZAZIONE

Eventuali deroghe alle indicazioni illustrate, relativamente alla fertilizzazione e alla rotazione, previste agli allegati dei Programmi zionali pluriennali agroambientali, devono essere richieste all'Assessorato Agricoltura che provvederà alla eventuale autorizzazione.

Anche in questo caso si precisa che le deroghe possono essere concesse solo per il verificarsi di eventi del tutto straordinari.

Le richieste devono essere **formulate per iscritto** (lettera o fax) dalle aziende interessate, o da loro delegati, precisando:

- l'intestazione e l'ubicazione dell'azienda;
- la coltura e la varietà per la quale si richiede la deroga; Integrazioni al Piano Poliennale dei servizi di sviluppo al sistema agro-alimentare
- la tecnica alla quale si intende derogare e quella che si propone di adottare in alternativa;
- le motivazioni tecniche che giustificano la proposta alternativa.

Allo scopo di consentire l'espressione di un parere, e per consentire la esecuzione di eventuali sopralluoghi in azienda, si richiede di presentare con sufficiente anticipo la richiesta di deroga.

L'Assessorato regionale provvederà a trasmettere copia della risposta alla richiesta di deroga al beneficiario ed al Servizio Provinciale Agricoltura competente per territorio.

Qualora si verificano particolari situazioni, tali da determinare per **ampie zone** la necessità di adottare pratiche agronomiche diverse da quelle previste dalle norme tecniche degli allegati precedentemente richiamati, l'Assessorato regionale provvederà a darne comunicazione tramite i Bollettini provinciali agrometeorologici.

In tali casi nei Bollettini saranno precisate le soluzioni alternative autorizzate e l'ambito territoriale nelle quali sarà possibile applicarli.

9.1.1.1.6) ROTAZIONI

Il beneficiario si impegna ad adottare, per le colture annuali una successione colturale minima quadriennale, inserendo nella rotazione almeno tre colture diverse. Fanno eccezione a tale norma, per motivi fitosanitari, (es. nematodi della bietola), le seguenti colture, con le specifiche riportate nel capitolo SUCCESSIONE COLTURALE degli allegati al programma regionale:

• barbabietola da zucchero (es. intervallo 3 anni, se impiantata nel primo anno di impegno può ritornare solo al quinto) *non al quarto*

• soia

• girasole

• riso

• medica

• cipolla, cicoria e pisello da seme

Sulle superfici interessate alle rotazioni, la sequenza delle colture dovrà essere effettuata escludendo la monosuccessione. Ai fini della successione colturale, si precisa altresì che grano tenero, grano duro e orzo sono considerati colture diverse. **Per tali colture in ogni caso non è ammessa la monosuccessione** (e cioè non è ammessa la successione grano, sia esso tenero o duro, con grano e/o orzo). **Esclusivamente per l'area omogenea di collina** è ammessa la monosuccessione grano-orzo

tenendo conto che, in ogni caso, tale monosuccessione può essere effettuata una sola volta nell'arco del quinquennio di impegno.

Per quanto riguarda le colture orticole a ciclo breve è ammessa la possibilità di eseguire più cicli colturali della medesima coltura nel corso della stessa stagione (l'aiuto verrà comunque calcolato esclusivamente sulla prima coltura). Al fine della applicazione delle norme sulla rotazione, ciascuna stagione (con uno o più cicli colturali) viene considerata un anno di coltivazione.

La superficie relativa ad una specifica coltura può variare annualmente, durante il corso del quinquennio, in funzione delle esigenze dell'organizzazione aziendale inerenti la rotazione stessa e/o ad altri fattori.

Si ritiene necessario precisare che per quanto riguarda la successione delle colture poliennali (arboree) non è necessario la pausa di un anno se la coltura che succede è coltivata con un portainnesto di specie o di clone diverso da quello della coltura precedente.

Si intendono colture in secondo raccolto quelle che succedono ad una coltura principale, in una annata agraria dove si prevede la coltivazione di due colture sulla stessa superficie. Tali colture non possono godere del regime di aiuti previsti, ma devono essere comunque assoggettate al rispetto delle norme tecniche generali e specifiche di coltura e conseguentemente anche ai vincoli stabiliti per la rotazione. Pertanto non è ammissibile far succedere la stessa coltura se già posta in essere in secondo raccolto. Si ribadisce inoltre che sullo stesso appezzamento dove si praticano le colture di secondo raccolto durante l'annata agraria, relativamente alla fertilizzazione azotata, è in ogni caso obbligatorio rispettare il limite massimo quantitativo corrispondente a 170 unità per ettaro/per anno.

Relativamente alle rotazioni delle colture foraggere devono essere rispettati i vincoli stabiliti nelle norme tecniche di coltura. La coltura della medica è da ritenersi poliennale e pertanto può insistere sulla medesima superficie durante tutto il suo ciclo colturale.

Si ribadisce che per talune colture, quali soia, girasole e barbabietola, per motivi fitosanitari, dovranno essere rispettate le indicazioni specifiche inerenti la rotazione. Pertanto tali colture potranno succedere sulle stesse superfici solo dopo 3 anni di intervallo.

9.1.1.1.7.) GESTIONE DELLE TARE

Alle aziende che aderiscono all'azione A1 per la prima volta nel corso dell'annata 1998/99 ed a quelle che hanno domande in corso di impegno ed hanno optato per il regime 1998/99, è fatto divieto di impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari sulle tare aziendali ad eccezione, per il controllo delle infestanti, dell'impiego dei soli prodotti a base di glifosate, glifosate trimesio e glufosinate ammonio. Tali impieghi dovranno comunque essere indicati nelle etichette dei formulati commerciali utilizzati ed autorizzati per questo specifico impiego. I prodotti impiegati dovranno essere registrati su una scheda analoga a quella delle colture.

9.1.1.1.8.) SCHEDE DI AUTOCERTIFICAZIONE

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a redigere le schede di autocertificazione, di cui all'allegato dei Programmi zionali agroambientali.

La scheda di autocertificazione si dovrà sempre accuratamente compilare (a penna o comunque con sistemi non cancellabili), secondo le modalità riportate nelle "Norme tecniche generali" e nelle istruzioni contenute nell'allegato n. 9 "Istruzioni per la compilazione della scheda di autocertificazione e scheda piano di concimazione". Tale scheda, che deve essere sottoscritta da parte del beneficiario al termine dell'annata agraria, è composta da: scheda campo colture arboree ed erbacee; *schede campo colture non soggette ad aiuto, incluse le tare*; scheda magazzino fitofarmaci e fertilizzanti; scheda piano di concimazione .

A tal proposito si evidenzia che:

- a) le aziende che nell'annata agraria 1998/99 aderiscono per il primo anno all'AZIONE A1 è necessario:
 - redigere entro il 31 marzo 1999 il "Piano di concimazione" annuale e/o poliennale per coltura. Pertanto la scheda "piano di concimazione" ed i relativi allegati devono essere reperibili presso l'azienda a partire dal 1° aprile del primo anno di applicazione dell'azione;
 - aggiornare le schede di autocertificazione entro le 48 ore successive alla realizzazione delle operazioni tecniche.
- b) le aziende che hanno già aderito nelle annate agrarie precedenti all'AZIONE A1 devono:
 - registrare la scheda di magazzino dei fertilizzanti e dei fitofarmaci dal 1° novembre al 31 ottobre (a tal proposito si evidenzia che verrà ritenuto valido come di inventario iniziale, quello finale dell'anno precedente);
 - redigere entro il 28 febbraio 1999 il "Piano di concimazione" annuale e/o poliennale per coltura;
 - aggiornare le schede di autocertificazione entro le 48 ore successive alla realizzazione delle operazioni tecniche;
- c) è possibile la gestione informatizzata della scheda di autocertificazione, tenendo conto che:
 - il software per la gestione informatizzata deve essere sottoposto a parere di conformità dal punto di vista delle stampe prodotte da parte dell'Assessorato Agricoltura della Regione Emilia-Romagna;
 - la gestione informatizzata non deve in alcun modo:
 - modificare le modalità di registrazione dei dati richiesti;
 - pregiudicare la possibilità della esecuzione dei controlli.

9.1.1.1.8.) PIANO DI ROTAZIONE

Per potere accedere agli aiuti i beneficiari dovranno corredare la domanda con il piano della rotazione (minimo quadriennale) da formulare attraverso il riparto colturale aziendale relativo ai cinque anni d'impegno, indicando sulla planimetria catastale per ogni appezzamento la successione colturale programmata annualmente.

Qualora si verificano eventi meteorologici, di mercato ecc., **successivamente alla presentazione della domanda**, tali che non consentano il normale svolgimento della programmazione colturale prevista, la variazione al riparto colturale dell'annata e le relative variazioni al piano di concimazione, dovranno essere formalizzate aggiornando nuovi modelli P1 da consegnare entro il **31 maggio** al Servizio Provinciale Agricoltura, che provvederà a dichiararne l'ammissibilità.

9.1.1.1.7.) ALTRA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario dovrà essere in grado di documentare se richiesto:

- la resa media ottenuta per le colture annuali e poliennali ammesse durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici eccezionali o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito;
- la resa ottenuta nell'annata, rispettivamente per le colture annuali e pluriennali.

Si precisa che le suindicate rese sono richieste esclusivamente per scopi statistici prefissati dai Programmi zionali agroambientali.

Il beneficiario che aderisce nell'annata 1998/99 o che sceglie di aderire alle norme tecniche 98/99, si impegna a rendere disponibile, entro il 2001, l'attestato rilasciato da strutture riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna, che certifica la avvenuta esecuzione del controllo e della taratura delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci (atomizzatori e/o barre); a questo fine possono essere utilizzate anche le certificazioni di controllo e taratura già eseguite; in questo caso si renderà necessario eseguire un nuovo controllo e taratura entro la scadenza dei 5 anni dalla data di esecuzione.

9.1.1.1.8.) LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di cui sopra deve essere conservata in copia o in originale presso la sede aziendale, il cui indirizzo deve essere segnalato in domanda per eventuali verifiche da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Si stabilisce inoltre che la sede di conservazione della documentazione, deve essere esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda e che tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell'impegno e per i cinque anni successivi.

9.1.1.2) IMPORTI DEGLI AIUTI PREVISTI

Gli importi degli aiuti per le aziende che aderiscono per la prima volta nell'annata agraria 1998/99, calcolati in ECU/ha, sono di seguito riportati; per le aziende già in corso di impegno gli importi degli aiuti rimangono quelli fissati all'atto della presentazione della domanda iniziale:

AZIONE A1	COLTURE				
	Annuali con aiuti Reg. CEE 1765/92	Foraggiere e pascoli	Altre annuali	oliveti specializzati	altre perenni e vigneto
Aree ordinarie	108,7	159,1	193,2	314,0	543,2
Aree preferenziali	130,2	191,0	231,5	376,9	651,5

La coltura del riso gode degli aiuti previsti per le " Colture annuali con aiuti Reg. CEE 1765/92".

La coltura della fragola gode degli aiuti previsti per le "Altre colture annuali".

Si evidenzia che qualora le superfici aziendali, esclusivamente per le aziende non composte da più corpi, ricadano per oltre il 50% nelle aree preferenziali, la SAU totale aziendale verrà considerata in area preferenziale.

Di contro se l'azienda ricade nelle aree preferenziali per una porzione inferiore al 50%, o sia composta da corpi separati, si considerano interamente inserite nelle aree preferenziali le sole particelle catastali ricadenti anche solo parzialmente in tale aree.

9.1.1.3) SUPERFICI INTERESSATE DALL' AZIONE A1 NON OGGETTO DI AIUTO

1. Qualora siano presenti anche **superfici in affitto** la cui disponibilità di conduzione sia inferiore al periodo di durata dell'impegno, per le quali la domanda e l'impegno stesso, eventualmente, non possono essere sottoscritti anche dal proprietario, il beneficiario è tenuto al rispetto delle condizioni dell'AZIONE A1 anche su tali superfici, ma per le stesse non potrà godere degli aiuti previsti. In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 AIMA con il codice d'intervento SOS; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA INTEGRATA/superfici in affitto interessate all'AZIONE A1 non oggetto di aiuto".
2. Le superfici sulle quali si applica il regime di aiuti di cui al **Regolamento (CEE) n. 2328/91 - TITOLO VII**, possono essere mantenute, congiuntamente alle superfici per cui si presenta domanda per l'AZIONE A1. Esse dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - AIMA con il codice di intervento SOA; a tale codice seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AIUTI DI CUI AL TITOLO VII DEL REG. (CEE) 2328/91/superfici non interessate all'AZIONE A1 e non oggetto di aiuto".
3. Le superfici investite a **colture non previste** dalle norme tecniche specifiche e generali di coltura o destinate a **set-aside** di cui ai Regolamenti (CEE) nn. 2328/91 e 1765/92 (sulle superfici ritirate dalla produzione ai sensi del Regolamento 1765/92 e destinate a produzioni per usi non alimentari, qualora esistenti, dovranno essere rispettate le norme tecniche specifiche e generali di coltura) non sono ammesse ad aiuto. Tali superfici, se presenti in azienda, dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - A.I.M.A con il codice di intervento SOO; a tale codice, seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA INTEGRATA"/superfici non oggetto di aiuto.

Qualora siano presenti superfici investite a colture non previste dalle norme tecniche specifiche e generali di coltura e a set-aside rotazionale, esse potranno essere messe in rotazione secondo quanto disposto dai Programmi zionali pluriennali agroambientali. Tali superfici potranno pertanto variare di ubicazione e di estensione. La variazione di estensione può essere realizzata sia in diminuzione che in aumento, tenendo conto che se la variazione della S.A.U. non oggetto di aiuto (es: set-aside) è in aumento, questo non può essere superiore all'equivalente del 15% della estensione della superficie originaria per la quale si è richiesto l'aiuto di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92.

4. Qualora l'azienda preveda di effettuare **coltivazioni in secondo raccolto** si precisa che:
- possono godere degli aiuti previsti esclusivamente le colture di primo raccolto;
 - le colture di secondo raccolto non potranno godere del regime di aiuti previsti e dovranno essere comunque assoggettate al rispetto delle norme tecniche generali e specifiche di coltura e specificatamente **per la fertilizzazione azotata si stabilisce che sullo stesso appezzamento durante l'annata agraria, è in ogni caso obbligatorio rispettare il limite massimo di fertilizzazione azotata corrispondente a 170 unità per ettaro/per anno.**
- Tali superfici dovranno essere registrate in apposito modello PI- AIMA con il codice di intervento SOR: a tale codice seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato PI la dicitura "AGRICOLTURA INTEGRATA - colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto".
5. In merito alle aziende che hanno aderito all'impegno a) e che pertanto devono assoggettare la totalità della SAU a quanto disposto dalle AZIONI A1 e/o A2, che nel contempo hanno aderito ad iniziative di **ricerca-sperimentazione** che insistono sulle superfici oggetto di impegno si notifica quanto segue:
- tali aziende devono comunicare agli Uffici competenti per territorio l'esatta estensione ed ubicazione delle superfici interessate dalla ricerca-sperimentazione e l'ente e/o gli organismi pubblici o privati organizzatori della prova. Qualora tali sperimentazioni siano state applicate successivamente alla presentazione della domanda, le variazioni intervenute dovranno essere consegnate entro il **30 maggio** agli Uffici competenti.
 - tali superfici non potranno godere dell'aiuto se le tecniche praticate sono in contrasto con quanto disposto dall'AZIONE sottoscritta di cui all'impegno a) e pertanto dovranno essere segnalate nel modello P1 e P2 con il codice SOO;
 - le operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione dovranno essere comunque registrate secondo quanto disposto dall'AZIONE sottoscritta di cui all'impegno a) trascrivendo i prodotti e le utilizzazioni relative in modo da consentire ai controlli una loro rapida individuazione.

9.1.2) AZIONE A2 “Agricoltura biologica”

9.1.2.1.) CONDIZIONI.

9.1.2.1.1.) ZONE DI APPLICAZIONE DELL’AZIONE A2

Questa azione si applica in pianura, collina e montagna e senza distinzione fra le aree ordinarie e preferenziali.

9.1.2.1.2.) TECNICHE DI CONDUZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA.

Il beneficiario si impegna per 5 anni ad impiegare le metodologie produttive biologiche, relative alla concimazione, l'ammendamento del terreno, la difesa dai parassiti e ad altre operazioni agronomiche secondo quanto previsto dalle norme per la produzione biologica di cui allegato I e all'allegato II, punto A e B del Reg. (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni¹.

Sono ammesse all'aiuto anche le aziende o quei corpi aziendali interessati all'AZIONE A2, che adottano i metodi dell'agricoltura biologica solo su parte della superficie, purché, al termine del periodo d'impegno, tutta la superficie aziendale, o dei corpi singoli, risulti coltivata secondo i principi stessi e nel rispetto delle altre condizioni descritte per la presente azione.

In questo caso è necessario che:

- annualmente sia riconvertito almeno il 20% (la restante parte nell'ultimo anno; nulla impedisce di accelerare la riconversione in tempi più brevi) della S.A.U. che risultava non biologica all'inizio dell'impegno;
- sulle restanti superfici, in attesa di riconversione, dovrà essere applicata comunque l'AZIONE "A1", mentre verrà corrisposto ad esse il premio previsto per l'AZIONE A2.

A tal proposito si ribadisce che detta prescrizione deve essere attuata anche se l'azienda, o quel corpo aziendale aderente all'AZIONE A2, è situata nell'area omogenea di montagna dove, altrimenti l' AZIONE A1 non è prevista.

In quest'ultimo caso, per le colture praticate seguendo le norme tecniche previste per l' AZIONE A1 sulle superfici equiparate all'AZIONE A2, il controllo è demandato ai Servizi Provinciali Agricoltura, che in occasione della verifica aziendale provvederanno a concordare l'eventuale presenza dei rappresentanti degli Organismi di controllo delle aziende biologiche per effettuare ispezioni mirate nei campi di propria competenza..

In relazione alle difficoltà a reperire piante certificate virus esenti o virus controllate per i nuovi impianti nel rispetto del Reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni, dall'annata agraria 1998/99 non è più previsto l'obbligo di impiego di tale materiale. Rimane comunque valido, ai fini di contenere la diffusione di pericolose fitopatie, il consiglio di impiegare tale materiale qualora disponibile.

9.1.2.2.1.) AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALL'AZIONE A2 ED OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE D1.

Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare inoltre le condizioni previste dall'AZIONE D1 dei "Programmi zionali pluriennali agro-ambientali dell'Emilia-Romagna" (conservazione e/o realizzazione su di una superficie aziendale pari ad almeno il 5% della S.A.U. aziendale in pianura, 10% in collina e 15% in montagna di elementi naturali e paesaggistici), senza che ciò comporti il cumulo dei rispettivi premi sulla medesima superficie, avendo comunque riconosciuto per la superficie interessata all'AZIONE D1 il relativo aiuto previsto.

SAU investita con impianti castanicoli da frutto

Le aziende che presentano domanda di adesione esclusivamente per superfici aziendali investite con impianti castanicoli da frutto, soddisfano comunque le condizioni di cui all'AZIONE D1 senza necessità di attuare gli interventi previsti dalla stessa AZIONE. Resta inteso che in caso di compresenza di S.A.U. investita ad altre colture ammesse a beneficiare al regime di aiuti di cui all'AZIONE A2, sarà necessario ottemperare agli obblighi previsti dall'AZIONE D1.

Qualora i corpi aziendali siano nettamente separati, l'AZIONE D1 viene applicata solo su quelli per cui è stata inoltrata la domanda di adesione per l'AZIONE A2.

9.1.2.2.2.) AZIENDE CHE HANNO ADERITO ALL'AZIONE A2 SITUATE NELLE ZONE OMOGENEE DI COLLINA-MONTAGNA ED OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELL'AZIONE D1.

Le aziende, ricadenti nelle zone omogenee di collina e montagna qualora presentino la superficie aziendale già investita da superfici boscate e/o arbustive o ad altri elementi naturali anche non corrispondenti alle specifiche tipologie previste, soddisfano comunque le condizioni di cui all'AZIONE D1 senza necessità di attuare ulteriori interventi. Le superfici investite con tali elementi naturali devono avere una estensione pari ad almeno la percentuale di elementi naturali richiesta dalla stessa AZIONE D1 per le rispettive zone omogenee.

Se necessario la presenza di detti elementi sarà integrata con ulteriori nuove superfici fino al raggiungimento dell'estensione pari almeno alla percentuale minima di elementi naturali richiesta dalla stessa AZIONE D1. **Tali nuove superfici** (quelle cioè realizzate ex novo) beneficeranno dei relativi aiuti così come stabilito nell'ambito dell'AZIONE D1

Nel caso di aziende composte da corpi separati le superfici investite con i suindicati elementi possono insistere anche solo su uno dei corpi.

In ogni caso le superfici relative agli elementi naturali presenti, non oggetto di aiuto, dovranno essere trascritte su appositi modelli P1 e P2 regionali (codice AD0) differenziando quelle che beneficiano dell'aiuto.

9.1.2.3.) CRITERI

Per le aziende che aderiscono per il primo anno all'AZIONE A2 è fatto obbligo di allegare alla presentazione della domanda:

- la dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, dalla quale risulti che l'azienda ha notificato l'inizio della attività entro il 30 novembre 1998 all'Organismo di controllo prescelto ed ha evitato l'uso di prodotti non previsti dal Reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni dal 1 novembre 1998;
- la planimetria catastale evidenziando gli appezzamenti ad agricoltura biologica e quelli soggetti all'AZIONE A1 (nei casi di riconversione parziale della SAU), ed anche le superfici di cui all'AZIONE D1.

Si precisa che la planimetria catastale, da presentare a corredo della domanda, dovrà in ogni caso evidenziare:

- i corpi aziendali separati non oggetto di aiuto e quelli oggetto di aiuto;
- gli appezzamenti interessati ai diversi investimenti produttivi e improduttivi o destinati ad altri regimi di aiuti (set-aside ecc.).

Qualora si verificano eventi meteorologici, di mercato ecc., **successivamente alla presentazione della domanda**, riconosciuti ed accertati dal Servizio Provinciale Agricoltura, tali che non consentano il normale svolgimento della **ripartizione colturale** indicata nei modelli P1, la variazione al riparto colturale annuale dovrà essere indicata aggiornando un nuovo modello P1, consegnandolo entro il **31 maggio** all'Ente competente per territorio, che provvederà a dichiararne l'ammissibilità.

Inoltre alla presentazione della domanda si devono allegare i moduli P1 avendo cura che ciascuno di essi sia relativo ad uno soltanto dei **codici tipo di intervento** previsti dall'allegato regionale P2. A tale proposito si fa presente che all'atto della compilazione dell'allegato P1 - AIMA si riportano le superfici iscritte alla colonna AZIONE A1+A2 di cui all'allegato Regione P2 con i relativi codici di intervento.

La verifica della effettiva iscrizione all'Albo delle aziende biologiche verrà eseguita direttamente dagli Uffici regionali competenti sulla base degli elenchi forniti ai sensi del D.L. 220/96. Le aziende che non risulteranno inserite nel citato Albo non saranno ammesse al regime di aiuti. Gli Organismo di Controllo sono tenuti a comunicare le inadempienze rilevate e le relative sanzioni applicate attraverso le normali procedure previste in applicazione del Reg. (CEE) 2092/91 e successive modificazioni.

La
firma
il
com
informati
e dare
comunicare
agli Enti

9.1.2.4.) IMPORTI DEGLI AIUTI PREVISTI

Ai fini della erogazione dei premi, l'entità dell'aiuto è definito su tutto il territorio regionale, senza distinzione fra le aree ordinarie e preferenziali.

Gli aiuti sono calcolati in ECU/ha secondo la tabella seguente:

AZIONE A2	Colture			
	annuali con aiuti Reg. CEE 1765/92	altre annuali	oliveti specializzati	altre perenni e vigneto
Aree preferenziali e ordinarie	181,1	301,9	483,0	845,3

Si evidenzia che le superfici a pascolo per le quali si richiede l'aiuto in applicazione dell'AZIONE A2, sono quelle sulle quali possono essere praticate anche altre coltivazioni e che, comunque, non possono beneficiare di aiuto quelle censite in catasto come tali e che allo stato di fatto risultano essere in evidente stato di degrado o di abbandono.

Il pascolo è S.A.U.

Si precisa che la coltura dell'asparago è considerata agli effetti della rendicontazione "Altra coltura annuale e pascolo"; si precisa inoltre che le colture non previste dalle norme tecniche specifiche di cui all'AZIONE A1 dovranno essere coltivate secondo le norme previste dal Reg. (CEE) n. 2092/91 sino dall'inizio dell'impegno.

9.1.2.5.) SUPERFICI INTERESSATE DALL'AZIONE A2 NON OGGETTO DI AIUTO

1. Qualora siano presenti anche **superfici in affitto** la cui disponibilità di conduzione sia inferiore al periodo di durata dell'impegno, per le quali la domanda e l'impegno stesso, eventualmente, non possono essere sottoscritti anche dal proprietario, il beneficiario è tenuto al rispetto delle condizioni dell'AZIONE A2 anche su tali superfici, ma per le stesse non potrà godere degli aiuti previsti e nel contempo, non dovranno essere inserite nel computo per la determinazione della superficie minima necessaria all'applicazione dell'AZIONE D1.

In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - AIMA con il codice di intervento S0S; a tale codice, seguirà nel riquadro la descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA BIOLOGICA/superfici in affitto interessate all'AZIONE A2 non oggetto di aiuto".

2. Le superfici destinate a set-aside di cui ai **Regolamenti (CEE) n. 2328/91 e n. 1765/92** non sono ammesse ad aiuto. Tali superfici, se presenti in azienda, dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - AIMA con il codice di intervento S00; a tale codice, seguirà nel riquadro la descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA BIOLOGICA/superfici non oggetto di aiuto".

Qualora siano presenti superfici investite a set-aside rotazionale, esse potranno essere messe in rotazione. Tali superfici potranno pertanto variare di ubicazione.

Sulle superfici ritirate dalla produzione ai sensi del Regolamento 1765/92 e destinate a produzioni per usi non alimentari, qualora esistenti, dovrà essere rispettato quanto previsto per l'AZIONE A2 senza che ciò comporti il diritto ad usufruire degli aiuti previsti dal Regolamento (CEE) n. 2078/92.

3. Le superfici sulle quali si applica il regime di aiuti di cui al **Regolamento (CEE) n. 2328/91 - TITOLO VII**, possono essere mantenute, congiuntamente alle superfici per cui si presenta domanda per l'AZIONE A2. Esse dovranno essere registrate separatamente in un modello P1 - AIMA con il codice di intervento S0A; a tale codice seguirà nel riquadro la descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AIUTI DI CUI AL TITOLO VII DEL REG. (CEE) 2328/91/superfici non interessate all'AZIONE A2 e non oggetto di aiuto".

4. Qualora l'azienda preveda di effettuare coltivazioni in secondo raccolto si precisa che:

- possono godere degli aiuti previsti esclusivamente le colture di primo raccolto;
- le colture di secondo raccolto non potranno godere del regime di aiuti previsti e dovranno essere comunque assoggettate alle norme tecniche stabilite.

Tali superfici dovranno essere registrate in apposito modello P1- AIMA con il codice di intervento SOR; a tale codice seguirà nel riquadro la descrizione del quadro B dell'allegato P1 la dicitura "AGRICOLTURA BIOLOGICA - colture di secondo raccolto non oggetto di aiuto".

9.2.) Impegno b) “Estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi da quelli previsti dall'impegno a), oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato o riconversione dei seminativi in prati o pascoli estensivi”.

L'impegno b) non è applicabile sulle superfici interessate dall'impegno a); le superfici investite a foraggiere su cui vengono applicate le azioni di cui al presente impegno non possono usufruire di aiuti relativi ad altre azioni previste dalle presenti disposizioni. I produttori agricoli non possono godere per le stesse superfici degli aiuti previsti dall'art. 3, e dall'art. 2 paragrafo 3, terzo comma, lettera a) del Reg. (CEE) n. 2328/91 e degli aiuti compensativi per la messa a riposo nell'ambito del Regolamento (CEE) n. 1765/92.

Tale impegno si applica attraverso:

- l'AZIONE B2 - gestione dei terreni con regime sodivo;
- l'AZIONE B3 - pratiche agronomiche da introdurre o mantenere nei vigneti già esistenti e nei frutteti di collina e montagna.

L'azione B1 è stata abrogata.

La superficie minima è per tipologia o per intervento → B2M

9.2.2.) AZIONE B2 "Gestione dei terreni con regime sodivo".

In relazione all'applicazione dell'AZIONE B2 sono previste, nell'ambito delle zone omogenee di collina e di montagna, le aree ordinarie e le aree preferenziali che sono contraddistinte dai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 di cui all'allegato n. 4.

Nell'ambito della pianura, godono del beneficio degli aiuti le aree preferenziali di cui ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, di cui all'allegato n. 4 e le aree ordinarie esclusivamente per le provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena.

L'AZIONE B2 è caratterizzata da due tipi di interventi agronomici:

INTERVENTO B2I			riconversione dei seminativi (vedi glossario) in prati permanenti e/o pascoli;
INTERVENTO B2M			Nell'ambito dell'intervento B2M si individuano le seguenti tipologie di applicazione. (Si fa presente che i codici relativi alle singole tipologie sono da riportare negli allegati P1 e P2).
<i>Tipologia di applicazione</i>		B2A	<u>mantenimento dei prati permanenti e/o pascoli (possono accedere le superfici che sono state convertite da seminativo a prato nell'arco dei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di impegno).</u>
<i>Tipologia di applicazione</i>		B2B	<u>mantenimento di medicai a fine ciclo (si considerano a fine ciclo a partire dal sesto anno dall'impianto).</u>
<i>Tipologia di applicazione</i>		B2C	<u>mantenimento di prati estensivi realizzati con l'AZIONE B2 intervento B2I nel quinquennio precedente.</u>
<i>Tipologia di applicazione</i>		B2D	<u>mantenimento di prati polifiti permanenti storicamente presenti (cioè esistenti da almeno 50 anni) nelle aree di pianura interessate all'AZIONE B2.</u>
<i>Tipologia di applicazione</i>		B2E	<u>mantenimento dei prati di montagna oggetto dell'AZIONE E1 nel quinquennio precedente</u>
<i>Tipologia di applicazione</i>		B2F	<u>mantenimento dei prati conservati con la AZIONE B2 intervento B2M nel quinquennio precedente</u> ed il vecchio B2I

9.2.2.1) CONDIZIONI

Per quanto riguarda l'intervento B2I il beneficiario si impegna a:

- realizzare entro il 30 giugno del primo anno di impegno un prato permanente attraverso la semina di un miscuglio di specie foraggere di lunga durata con prevalenza di graminacee (con presenza di seme di erba medica non superiore al 5%), impiegando quantitativi di seme non inferiori a 50 Kg/ha e distribuendo fertilizzanti organici o concimi azotati in misura massima di 50 unità/Ha;

Per entrambi gli interventi il beneficiario si impegna per almeno cinque anni a:

- controllare le erbe infestanti senza ricorrere ai diserbanti chimici;
- ripristinare e/o conservare in efficienza la rete scolante delle superfici interessate all'AZIONE;
- effettuare la scerbatura manuale e/o meccanica delle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati all'aiuto;
- non impiegare concimi chimici (ad eccezione che all'impianto) e fitofarmaci;
- effettuare la distribuzione eventuale di liquami di allevamento nella quantità e secondo le modalità previste da un apposito piano, redatto in conformità alle disposizioni della L.R. n. 50 del 24 aprile 1995 e successive modificazioni, debitamente approvato dalle Autorità competenti; in ogni caso le unità di azoto totale (compreso l'azoto derivante dall'eventuale pascolamento) non potranno essere superiori a 170 unità/ha per anno;
- mantenere pulita nei pascoli la superficie da essenze arbustive infestanti ed inoltre mantenere in efficienza recinti e punti di abbeverata, qualora esistenti;
- effettuare almeno uno sfalcio all'anno, qualora le superfici oggetto dell'intervento non siano pascolate, con l'obbligo di asportare il prodotto dello sfalcio;
- non superare nei pascoli, qualora sia presente, un carico di bestiame pascolante di 1,4 UBA/ha (si assume che le unità di azoto, derivanti dalle deiezioni annuali di un carico di 1,4 U.B.A./ha foraggere sono pari a 170 unità).

9.2.2.2.) CRITERI

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad 1 ettaro, anche in particelle non contigue e deve essere evidenziata sulla planimetria catastale.

Il richiedente alla presentazione della domanda, deve dichiarare nell'allegato P2:

- per l'intervento B2I lo stato di seminativo delle superfici oggetto d'impegno nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda;
- per l'intervento B2M/B2B che i medicai oggetto dell'intervento sono stati impiantati da almeno cinque anni;
- per l'intervento B2M/B2D che i prati polifiti oggetto dell'intervento sono esistenti da almeno cinquant'anni;

- per l'intervento B2M/B2A che le superfici oggetto di intervento sono state convertite da seminativo a prato nell'arco di cinque anni antecedenti la presentazione della domanda.

Per quanto riguarda gli interventi B2C e B2E e B2F è obbligatorio allegare alla domanda una dichiarazione sottoscritta dal richiedente indicante il numero della domanda iniziale relativa all'azione applicata nel precedente quinquennio.

Durante il periodo di impegno il beneficiario è obbligato ad annotare su un'apposita scheda, o registro, al massimo entro 48 ore dalla realizzazione, le operazioni agronomiche effettuate in base a quanto previsto dai Programmi zionali agro-ambientali; la sede di conservazione della documentazione di cui sopra è quella esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda, e al termine di ogni annata agraria, il responsabile dell'azienda deve apporre la firma per la conferma. Sulla stessa scheda saranno registrate le informazioni relative al carico di UBA sulla superficie prativa e a pascolo.

9.2.2.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo del premio di cui all'azione B2 espresso in ECU/ettaro è illustrato nella tabella seguente:

Interventi	Zona omogenea collina, montagna e pianura	
	Aree	
	Preferenziali distinte dai numeri: 1,2,4,5, 6, 7, 8 e 9 di cui all'allegato n. 4	Ordinarie (nella zona omogenea di pianura esclusivamente nelle Provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena)
– mantenimento prati B2M: <ul style="list-style-type: none"> • B2A; • B2B; • B2C; • B2D; • B2E (Solo Montagna); • B2F 	240	200
– Riconversione seminativi (B2I)	301,9	253,6

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

Le superfici a foraggiere che già godono dell'aiuto previsto all'art. 3 e all'art. 2, paragrafo 3, 3° comma, lett. a) del Reg. (CEE) n. 2328/91, non possono essere oggetto di aiuto di cui alla presente azione, mentre potranno essere utilizzate a tal fine le superfici di cui al Reg. (CEE) n. 2066/92.

9.2.3) AZIONE B3 “Estensivizzazione dei vigneti già esistenti e dei frutteti di collina e montagna”

Per quanto riguarda i vigneti ed i frutteti specializzati sono ammesse all'aiuto soltanto le superfici relative ad impianti che risultino essere già in produzione da almeno quattro anni.

Sono ammesse all'intervento, nell'ambito della frutticoltura, le specie e le varietà presenti sul territorio regionale, compresi gli oliveti e con esclusione dei castagneti.

9.2.3.1.) CONDIZIONI

Sulle superfici oggetto di aiuto il richiedente si impegna a:

- mantenere e ad attuare, già dal primo anno d'impegno, l'inerbimento dell'interfila mediante semina di un idoneo miscuglio di specie prative;
- effettuare la scerbatura manuale e/o meccanica sulla fila e sulle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati all'aiuto;
- non effettuare alcun intervento di irrigazione;
- non effettuare diserbo chimico.

9.2.3.2) CRITERI

Le superfici ammesse a beneficiare dell'aiuto devono essere superiori a ha 0.50; il beneficiario può richiedere nella domanda di estensivizzare una o più colture, in ogni caso l'azione deve interessare tutta la superficie presente in azienda, investita dalla medesima coltura oggetto di impegno.

Si ribadisce che l'AZIONE B3 non è applicabile sulle superfici oggetto dell'AZIONE A1 e dell'AZIONE A2.

Per accedere agli aiuti previsti dall'AZIONE B3 i richiedenti devono corredare le domande con la copia dell'estratto di mappa con evidenziate la delimitazione delle superfici interessate dall'AZIONE B3.

Non è più richiesta la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante la resa media ottenuta nel periodo di riferimento

Durante il corso dei cinque anni di impegno il beneficiario è tenuto a provvedere alla compilazione di una "scheda di rilevazione degli adempimenti"; le annotazioni delle operazioni agronomiche previste dai "Programmi" devono essere effettuate entro 48 ore dalla loro attuazione. La "scheda" al termine dell'annata deve essere sottoscritta dal beneficiario dell'aiuto. La sede di conservazione della documentazione è quella dichiarata esplicitamente alla presentazione della domanda.

9.2.3.3) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'AZIONE B3 viene attuata **solo nelle zone omogenee di collina e montagna** nell'ambito delle quali l'importo dell'aiuto è diversificato in funzione della presenza di aree preferenziali o ordinarie.

Pertanto l'importo del premio è commisurato a 301,9 ECU/ha nelle aree preferenziali e a 181,1 ECU/ha nelle aree ordinarie.

Le aree preferenziali sono contraddistinte dai numeri: 1, 2, 4, 5 e 6, dell'allegato n. 4.

Per quanto riguarda i vigneti si rende noto che l'AZIONE B3 può essere suscettibile di modifiche con l'entrata in vigore del Regolamento relativo all'Organizzazione Comune del Mercato nel settore vitivinicolo.

9.2.3.4) SUPERFICI NON OGGETTO DI AIUTO

Per godere dell'aiuto, l'azienda può richiedere nella domanda di estensivizzare una o più colture purché all'AZIONE B3 siano interessati tutti gli appezzamenti dell'azienda investiti della medesima coltura. Pertanto, qualora si presenti domanda per impianti produttivi per parte dei quali, sulla base di motivate considerazioni tecniche (es. vetustà dell'impianto, ecc.), si preveda una disponibilità temporale di conduzione inferiore al periodo di durata dell'impegno, il beneficiario è tenuto al rispetto delle condizioni dell'AZIONE B3 anche su tali impianti, ma per le superfici relative non potrà godere degli aiuti previsti. In tal caso dette superfici dovranno essere registrate separatamente in un modello PI AIMA con il codice di intervento SOO; a tale codice seguirà nel riquadro descrizione del quadro B dell'allegato PI la dicitura "superfici non oggetto di aiuto interessate all'AZIONE B3".

9.3 Impegno c)“Riduzione della densità del patrimonio bovino ed ovino per unità di superficie foraggiera.”

L'impegno c) è stato abrogato.

Le azioni riconducibili all'impegno c) trovano applicazione solo se riferite a domande presentate nelle precedenti campagne. Le condizioni, i criteri e gli importi degli aiuti previsti sono regolati dalle “Disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CEE) N.2078/92 in Emilia-Romagna per l'annata agraria 1997/98”.

9.4.) Impegno d)“Impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio o allevamento di specie animali locali minacciati di estinzione.”

Nell'ambito dell'impegno d) si possono attuare le seguenti azioni:

- AZIONE D1** **conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario;**
- AZIONE D1M** **mantenimento per un secondo quinquennio degli elementi naturali oggetto di impegno in un precedente quinquennio;**
- AZIONI D4** **realizzazione di colture intercalari, che consentano il mantenimento della copertura vegetale;**
- AZIONE D5** **allevamento di specie animali locali minacciate di estinzione.**

L'azione D2 è stata abrogata.

Le azioni riconducibili all'Azione D2 trovano applicazione solo se riferite a domande presentate nelle precedenti campagne. Le condizioni, i criteri e gli importi degli aiuti previsti sono regolati dalle “Disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CEE) N.2078/92 in Emilia-Romagna per l'annata agraria 1997/98”.

9.4.1.)AZIONE D1 “Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario”;

Nell'ambito dell'AZIONE D1 il richiedente si impegna a **conservare e/o realizzare**, per almeno 5 anni, su una superficie minima aziendale comprensiva anche delle tare, pari ad almeno **il 5% della SAU in pianura, il 10% della SAU in collina ed il 15% della SAU in montagna**, alle condizioni di seguito indicate :

9.4.1.1.1.) piantate (filari di alberi maritati con la vite), alberi isolati o in filare, siepi anche alberate, boschetti (costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a ha 0,50 non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno coltivato larga almeno 10 metri, esistente da almeno 5 anni nel caso di conservazione).

Le specie arboree o arbustive presenti o da piantumare sono quelle riportate nell'allegato n. 6, con l'esclusione quindi dei pioppi ibridi euroamericani e degli alberi da frutto.

Le specie arboree, noce, ciliegio e castagno, sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati e comunque non possono essere trattate con fitofarmaci.

I suddetti elementi naturali devono essere salvaguardati attraverso la creazione e/o il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento anche spontaneo, corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Nel caso di piantate concorre al calcolo della superficie oggetto di aiuto esclusivamente quella compresa nella proiezione ortogonale sul terreno della chioma degli alberi tutori. Tale superficie non

deve essere ridotta nel corso del periodo d'impegno.

In caso di impianto ex novo la fascia di rispetto dovrà essere estesa almeno m. 1,5 per ogni lato dalla pianta.

Tali indicazioni servono per il calcolo della superficie oggetto di aiuto, la quale comprende pertanto la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma sul terreno (anche se occupata da fossi di scolo aziendali) nel caso di alberi e arbusti già presenti e la superficie compresa nella distanza di metri 1,5 dal punto di messa a dimora nel caso di impianto ex novo.

Qualora si proceda all'impianto di siepi, la distanza di piantumazione sulla fila non deve essere superiore a m. 1,5 e la distanza tra le file non deve essere superiore a m.3; le siepi devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nell'allegato n. 6, con prevalenza di quelle arbustive.

Nel caso di impianto di boschetti, la distanza di piantumazione non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi); i boschetti devono essere costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva da piantumarsi nella fascia esterna.

In caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite entro l'anno successivo, con piante di età non inferiore a quella dell'impianto.

Nelle fasce di rispetto così come sulle superfici interessate all'elemento naturale, è comunque vietato l'uso di concimi e di fitofarmaci. L'eventuale sfalcio o trinciatura della vegetazione erbacea deve essere effettuato manualmente e/o meccanicamente solo nel periodo 1° agosto - 20 febbraio (ad esclusione dei primi quattro anni nel caso di piantumazione durante i quali il controllo può essere anticipato ed effettuato anche con lavorazioni meccaniche del terreno).

Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale od orizzontale, con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature.

E' altresì necessario arricchire le siepi e i boschetti già esistenti con specie arboree o arbustive, qualora giudicate insufficienti dagli Uffici competenti.

9.4.1.1.2.) maceri in pianura, laghetti in collina e montagna, stagni, risorgive e fontanili.

Tali elementi naturali devono essere conservati e/o realizzati attraverso:

- il mantenimento, durante tutto l'anno, di un adeguato livello idrico (comunque mai inferiore a 50 cm. nei punti di massima profondità), salvo cause di forza maggiore comunicate in tempo utile agli Uffici competenti deputati al controllo;
- il divieto di immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere;
- il divieto di impiegare concimi e fitofarmaci compresi i diserbanti nella fascia di rispetto;
- il divieto di praticare l'acquacoltura e la pesca sportiva;
- il mantenimento e/o la realizzazione di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga almeno tre metri e rivestita da vegetazione arborea ed arbustiva (con specie incluse nell'allegato 6) e/o erbacea spontanea nella quale l'eventuale controllo meccanico o manuale della vegetazione erbacea può essere effettuato solo nel periodo 1° agosto - 20 febbraio;
- l'effettuazione dell'eventuale controllo meccanico o manuale della vegetazione acquatica di maceri,

laghetti, stagni, risorgive e fontanili, solo nel periodo 1° agosto - 20 febbraio;

Per favorire la diversità biologica nel corso della realizzazione si raccomanda di:

- ottenere sponde dolcemente digradanti;

- evitare gli angoli retti nella sagomatura delle sponde;

- creare una o più isole semisommerse completamente circondate dall'acqua.

Per calcolare l'importo dell'aiuto si fa riferimento alla superficie effettivamente occupata dallo specchio d'acqua maggiorata della fascia di rispetto adiacente le sponde per la larghezza minima di m. 3 e massima di m. 5.

9.4.1.1.3.) Altre peculiarità biologiche di interesse provinciale.

Eventuali altre peculiarità biologiche e paesaggistiche individuate dalle Amministrazioni Provinciali competenti per territori. Tali peculiarità per poter essere inserite nell'azione devono essere segnalate all'Assessorato Agricoltura che, se del caso, provvederà ad attivare le procedure per il loro inserimento nell'azione.

Sulla base delle segnalazioni pervenute dalla Provincia di Bologna e dall'Unità operativa ambiente del Comune di San Giovanni in Persiceto, ritenendo che il mantenimento delle peculiarità paesaggistiche segnalate soddisfa gli obiettivi di incentivazione della conservazione degli "elementi portanti" del paesaggio agrario tradizionale e degli elementi dell'agroecosistema e quelli previsti dalla Direttiva n 92/43/CEE, si dispone quanto segue:

le aziende agricole che ricadono nelle zone di tutela della Centuriazione di cui alle lettere c) e d) del comma 2 - art. 21 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, caratterizzate da superfici dove sono già presenti gli elementi di cui al comma 11 - art. 21 del suindicato piano, denominate "piantate", possono pertanto essere ammesse al regime di impegno e di aiuto di cui all'azione D1 "Conservazione e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali, degli elementi dell'agro ecosistema e del paesaggio agrario", per i suddetti elementi.

Per tali elementi si dispone inoltre che dovranno essere rispettate le condizioni dell'AZIONE D1 tenendo conto che la superficie interessata dalle piantate:

- potrà essere anche inferiore alla soglia minima del 5% della SAU aziendale, sempre che in azienda non siano già presenti altri elementi naturali che potrebbero essere oggetto di conservazione e di aiuto;
- viene calcolata facendo riferimento alla sistemazione storica "a cavalletto", da 4 a 6 metri di larghezza (fascia di rispetto);
- potrà essere oggetto di trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.

9.4.1.2.) CRITERI

Alla domanda di impegno il richiedente deve allegare:

- una relazione sottoscritta dal richiedente che illustri, conformemente alle condizioni previste, le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno e le modalità di eventuali realizzazioni, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la localizzazione, l'estensione e la tipologia degli elementi naturali e paesaggistici

presenti e/o da realizzare;

- una dichiarazione, per la parte inerente il punto 9.4.1.1.2.), rilasciata dal competente Consorzio di bonifica per garantire l'approvvigionamento di corpi idrici non autosufficienti e un'autorizzazione dell'Ente competente per territorio, qualora si intenda procedere alla realizzazione di laghetti in collina e in montagna.

Si evidenzia che la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, necessari per raggiungere i requisiti richiesti, è da attuarsi entro il 30 giugno. Qualora non sia possibile procedere all'impianto e/o alla realizzazione degli elementi naturali (siepi, piantate, boschetti, stagni e laghetti) entro il 30 giugno, è necessario darne motivata comunicazione agli Uffici competenti per territorio, che possono prorogare tale termine fino al 31 dicembre dell'annata di presentazione della domanda. In questo caso, sulla superficie oggetto di impegno, durante l'anno non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di trinciatura della vegetazione o di preparazione del terreno.

Durante il periodo di impegno il beneficiario conserva presso una sede, che segnala all'atto della presentazione della domanda all'Ufficio competente per territorio, un registro sul quale annota e sottoscrive, nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite.

Nelle aree adiacenti alle abitazioni ed ai fabbricati aziendali di servizio, per un raggio di 50 metri, non concorrono al calcolo della superficie ad elementi naturali e paesaggistici, necessaria per il raggiungimento della percentuale, gli elementi di cui ai punti 9.4.1.1.1. e 9.4.1.1.2, compresi gli esemplari arborei ed arbustivi di parchi e giardini, ad eccezione dei maceri storicamente esistenti (da almeno cinquant'anni) e dei filari maritati alla vite (piantate).

Non concorrono inoltre i laghetti e gli stagni (ovunque situati) e le relative fasce di rispetto singolarmente di estensione superiore a ha 2 (fascia di rispetto circostante le sponde esclusa) ed i bacini dove viene praticata l'acquacoltura.

In ogni caso, per concorrere al calcolo della superficie oggetto di premio, gli stagni e i laghetti e gli specchi d'acqua in genere devono essere singolarmente pari o inferiori ad ettari due e devono comunque essere separati da una fascia di terreno larga almeno metri 50 (dove è possibile impiantare boschetti) da analoghe superfici presenti in azienda.

Non concorrono altresì le superfici imboschite in virtù dei Reg. (CEE) nn. 1094/88, 1609/89 e 2080/92 oppure ritirate dalla produzione in base all'impegno f).

9.4.1.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo viene commisurato alla superficie interessata, indipendentemente dalle aree preferenziali ed ordinarie, nella misura di:

- 0,24 ECU/mq. in pianura;
- 0,12 ECU/mq. in collina e montagna.

Per poter accedere agli aiuti il beneficiario dovrà in ogni caso conservare e/o realizzare nell'azienda una **superficie minima di elementi naturali e paesaggistici pari al 5% della SAU aziendale (o della SAU dei corpi aziendali separati oggetto di impegno) in pianura, ed al 10% in collina ed al 15% in montagna.**

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale impegno può essere applicato anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo.

Qualora l'azienda sia costituita da più corpi, ma situata nella stessa area omogenea, la superficie globale interessata all'aiuto, può essere localizzata su uno o più corpi, ad eccezione di quelli oggetto dell'AZIONE A2, per i quali dovranno essere rispettate le condizioni previste per la medesima azione.

In ogni caso, se l'azienda è costituita da più corpi ricadenti in aree omogenee diverse, ogni corpo aziendale deve rispettare le condizioni previste dalla presente azione, relativamente all'area omogenea a cui appartiene.

Dal punto di vista gestionale, come per l'impegno a), si possono verificare i seguenti casi:

1. azienda composta da corpi separati che aderisce per il primo anno anche su un solo corpo: ammissibili esclusivamente quello/i di superficie superiore o uguale a ettari 5. Il beneficiario potrà assoggettare anche solo un corpo tra quelli superiori a 5 ettari; i restanti corpi, siano essi maggiori o inferiori a 5 ettari, potranno rimanere esclusi dal regime di impegno.
Negli **anni successivi**, qualora il beneficiario intenda assoggettare al regime di impegno e di aiuto **i restanti corpi** aziendali, le relative **domande** devono considerarsi **iniziali** esclusivamente se tali corpi risultano **superiori o uguali a ettari 5**.

Per tutti gli altri casi devono considerarsi domande di ampliamento fermo restando il rispetto delle condizioni disposte per tali domande e riportate in seguito.

2. azienda composta da corpi separati ognuno dei quali di superficie inferiore ad ettari 5 che aderisce per il primo anno: è obbligatorio applicare l'impegno su tutti i corpi.
3. Le disposizioni di cui ai punti 1., e 2. valgono anche quando vengano acquisite superfici durante il periodo di impegno.

Nell'ambito dell'AZIONE D1, nella stessa azienda possono concorrere al computo della superficie gli elementi naturali e paesaggistici ai punti 9.4.1.1.1.) e 9.4.1.1.2.) ed eventualmente 9.4.1.1.3.) di cui sopra. L'impianto ex novo di specie arboree è consentito solo dove l'elemento naturale sia già presente nelle aree circostanti.

L'aiuto non potrà comunque essere commisurato a superfici superiori al 10% della SAU aziendale in pianura ed al 20% della SAU aziendale in collina e montagna.

Pertanto il valore dell'aiuto rapportato alla intera superficie aziendale non potrà comunque essere superiore a 250 E.C.U./ha. All'atto della domanda la superficie interessata agli elementi naturali e paesaggistici va riportata nel mod. P1 alla colonna 7, con la classifica del codice della coltura n. 58 (altro); nel modello regionale P2 la superficie viene riportata in corrispondenza del **codice tipo di intervento**.

9.4.2.) AZIONE DIM “Mantenimento per un secondo quinquennio degli elementi naturali oggetto di impegno nel precedente quinquennio”;

9.4.2.1.) CONDIZIONI E CRITERI

Per la superfici oggetto dell’AZIONE DIM devono essere applicate tutte le condizioni e i criteri previsti per l’AZIONE DI.

E’ obbligatorio allegare all’atto della presentazione della domanda una dichiarazione indicante il numero della domanda relativa all’applicazione dell’AZIONE DI nel quinquennio precedente e una relazione, sottoscritta dal richiedente che illustri, conformemente alle condizioni previste, le modalità di conservazione e di gestione nel quinquennio di impegno.

9.4.2.2.) IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo viene commisurato alla superficie interessata, indipendentemente dalle aree preferenziali ed ordinarie, nella misura di:

- 0,1 ECU/mq. in pianura;
- 0,05 ECU/mq. in collina e montagna.

9.4.3.) AZIONE D4 “Realizzazione di colture intercalari che consentono il mantenimento della copertura vegetale”.

L’AZIONE D4 può essere oggetto di domanda per l’annata agraria 1998/99 esclusivamente da parte delle aziende che hanno rispettato integralmente le condizioni ed i criteri sotto descritti, con particolare riferimento all’esecuzione delle semine entro il 30 settembre 1998.

9.4.3.1.) CONDIZIONI

Il richiedente si impegna a mantenere una idonea copertura vegetale sulle superfici condotte a regime arativo e oggetto dell’aiuto mediante :

- **semina entro il 30 settembre di: un erbaio intercalare di colture graminacee oppure di un miscuglio di graminacee ed altre specie oppure di una coltura da sovescio;**
- **copertura mantenuta almeno fino al 28 febbraio**

Il richiedente si impegna altresì nel periodo che intercorre tra due colture principali a non effettuare su tali superfici (ad esclusione della fase di presemina della coltura primaverile):

- concimazione azotata chimica o organica sotto forma di liquami;

- trattamenti fitosanitari;

- diserbi chimici, fatta eccezione per l’impegno di glyphosate, gluphosinate ammonio o glyphosate trimesio per il disseccamento a fine periodo di copertura, al fine della preparazione del terreno per la coltura successiva. Tali impieghi dovranno comunque essere autorizzati ed indicati nelle etichette dei formulati commerciali utilizzati;

- il pascolo

9.4.3.2.) CRITERI

L’AZIONE D4 si applica: in tutti territori della Regione Emilia-Romagna ed in tutte le aree preferenziali previste per l’impegno d).

Nelle aree preferenziali viene compresa l’intera superficie delle particelle catastali, incluse anche solo parzialmente in tali aree.

L’applicazione dell’azione D4 non è obbligatoria su tutta la superficie arativa aziendale;

Le superfici interessate dalla azione possono ruotare e possono ridursi al massimo del 25% rispetto alla superficie oggetto di impegno nella domanda iniziale.

Durante il periodo di impegno sarà conservato, presso una sede segnalata agli Uffici competenti per territorio, all'atto della domanda, una scheda di autocertificazione di coltura - analoga a quella utilizzata per l'adesione all'impegno a), AZIONE A1 - sulla quale verranno annotate e sottoscritte dal beneficiario, entro 48 ore dall'esecuzione, le pratiche realizzate sugli appezzamenti investiti.

All'atto della domanda la superficie investita a colture intercalari va riportata nel mod. P1 alla colonna 7, con la classifica del codice della coltura n. 58; nel mod. P2 regionale la superficie viene riportata in corrispondenza del codice tipo di intervento.

Negli anni successivi al primo di impegno, qualora il beneficiario modifichi l'ubicazione delle superfici interessate all'azione, deve presentare la domanda di aggiornamento sull'apposito modulo AIMA.

9.4.3.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo dell'aiuto sarà commisurato alla superficie oggetto dell'impegno nella misura di 181,1 ECU/ha nelle aree preferenziale ed 150 ECU/ha nelle altre aree. ✓

L'aiuto può essere cumulato con quelli previsti dalle AZIONI A1 e A2 fino ad un massimo di 422,6 ECU/ha.

9.4.4.) AZIONE D 5 “Specie animali locali minacciate di estinzione”.

9.4.4.1.) CONDIZIONI

L'applicazione di questa azione avviene per ogni singola razza di cui all'allegato n. 3.

Il beneficiario si impegna a:

- mantenere per 5 anni le U.B.A. delle razze oggetto di aiuto, escludendo quelle relative agli animali castrati;
- effettuare la riproduzione in purezza, secondo le diverse modalità specificate nei programmi relativi ad ogni razza; a questo proposito farà fede, in sede di controllo, la documentazione prevista dal D.M. 13 gennaio 1994, n. 172, art. 28 (regolamento di esecuzione della L. 15/1/1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale");
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici i soggetti delle razze precedentemente indicate entro il 30 Aprile 1999.
Tale disposizione è valida anche per le razze ovine Cornigliese e Cornella bianca (o Cornetta).
- consentire i controlli e rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici (allegato n. 3);
- provvedere ad identificare gli animali (marcatura) secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici e dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in particolare in applicazione del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali.

9.4.4.2.) CRITERI

Il calcolo delle U.B.A. verrà effettuato sulla base della tabella di conversione (tabella 2) riportata nelle istruzioni a tergo della domanda di aiuto (modulo AIMA);

Non è consentita la riduzione della consistenza complessiva (espressa in UBA) della mandria o gregge per cui si presenta domanda di aiuto, salvo documentati casi di forza maggiore.

Inoltre è possibile aumentare il numero di UBA, a condizione che ciò sia compatibile, per le razze da latte, con la disciplina che norma l'assegnazione delle quote latte. In ogni caso la variazione in aumento potrà essere oggetto di aiuto solo se sarà sottoscritta una nuova domanda di “ampliamento dell'impegno”. In questo caso il periodo di impegno dell'ultima o delle ultime domande saranno sincronizzate con il periodo di impegno della domanda iniziale. Si fa presente pertanto che le domande di variazione in aumento presentate nell'annate successive sono da considerarsi come domande di ampliamento dell'impegno delle domande iniziali.

E' consentito il trasferimento di tutte le U.B.A. ad un altro proprietario, purché questi rilevi anche gli obblighi previsti dal Regolamento in oggetto e sottoscritti dal precedente proprietario. Inoltre i capi delle razze durante l'impegno possono essere sostituiti per il normale avvicendamento dovute a

ragioni anagrafiche o a causa di forza maggiore.

Sul modulo AIMA bisogna riportare la superficie agricola utilizzata e quella totale aziendale oltre le U.B.A. interessate all'aiuto.

Le specie locali di cui all'allegato 3 minacciate di estinzione possono godere dell'aiuto previsto dall'AZIONE D5 qualora siano allevate sul territorio regionale.

In riferimento alla **documentazione di base** di corredo alla domanda, si precisa che per questa Azione:

non è necessario presentare:

- l'estratto di mappa o planimetria catastale;
- la Carta Tecnica Regionale;
- l'eventuale modello 26 (variazione della qualità di coltura);

è necessario presentare inoltre sia per i beneficiari che hanno già aderito per le scorse annate agrarie che per i nuovi richiedenti:

l'elenco, entro il 31 maggio 1999, dei numeri di matricola degli animali oggetto di impegno con indicazione dell'età. Tale elenco dovrà essere accompagnato da una attestazione rilasciata dall'Associazione Provinciale Allevatori competente, che dimostri l'iscrizione dei medesimi al registro anagrafico o libro genealogico di razza.

9.4.4.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'erogazione del premio avverrà nella misura di 120,8 ECU per anno per ogni U.B.A. allevata.

9.5) Impegno e) "Cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati".

Questo impegno si attua attraverso le seguenti azioni:

AZIONE E1 "Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione".

AZIONE E2 "Cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna".

All' impegno e) potranno accedere, oltre agli agricoltori o conduttori di fondi agricoli, anche altri soggetti che si impegnano all' adozione delle azioni previste, purché alla domanda sia allegata una dichiarazione di assenso sottoscritta con firma autenticata da parte del proprietario dei terreni oggetto dell' aiuto.

Tali soggetti dovranno corrispondere alle tipologie di seguito indicate:

1. Forme di proprietà e di godimento collettivo dei terreni (Comunali, Comunelli, Partecipanze, ecc.) come stabilito dalla Legge n. 397 del 1894 sull'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato Pontificio e persone giuridiche private che amministrano beni di Uso Civico di cui alla Legge n. 1766 del 1927;
2. Enti gestori Parco di cui alla Legge n. 394 del 1991;
3. Associazioni e persone di diritto pubblico o privato che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi dell'art. n. 12 del Codice Civile e che abbiano tra le loro finalità, risultanti dallo statuto e dall'atto costitutivo, quelle di tutela ambientale;
4. Persone giuridiche pubbliche che concludono tra loro, ovvero con soggetti privati, convenzioni, accordi di programma o altre forme di collaborazione (artt. n. 24 e 27 della L. 142 del 1990 e artt. n. 11 e 14 della L. 241 del 1990) per la gestione dell'intervento su terreni abbandonati, fermo restando che tale intervento non può in alcun modo avere in oggetto beni immobili del demanio pubblico o, a qualsiasi titolo, appartenenti o in godimenti dell'Ente Pubblico.

In ogni caso gli aiuti non possono essere concessi:

- ad Enti pubblici per lavori riconducibili a quanto previsto dal presente impegno, che essi sono tenuti ad effettuare comunque con mezzi propri.

V → 1
- a soggetti non riconducibili a quelli sopraindicati ai punti 1, 2, 3, 4. *no Enti Pubblici*

Qualora i terreni abbandonati siano stati dati in concessione regolare ad operatori agricoli singoli o associati, questi possono godere degli aiuti comunitari relativamente alle AZIONI E1 e E2, nei casi in cui la durata dell'impegno rientri nel periodo della concessione.

9.5.1.) AZIONE E 1 "Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione".

L'azione si applica esclusivamente nella zona omogenea di montagna nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri: 6, 7, 8 e 9 dell'allegato n. 4.

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali, incluse anche solo parzialmente in tali aree.

9.5.1.1.) CONDIZIONI

Il beneficiario si impegna, per un periodo non inferiore a 5 anni:

•ad effettuare nell'ambito del suddetto periodo, almeno uno sfalcio all'anno, da praticarsi dopo la prima decade di luglio e ad asportare la biomassa prodotta. Il (il) primo sfalcio dovrà essere effettuato entro il 1° agosto del primo anno di applicazione dell'AZIONE; ✓

•ad eseguire la ripulitura dalle specie arbustive e/o arboree infestanti nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli Enti competenti o dagli Enti gestori dei Parchi per il territorio di loro competenza;

•a praticare la manutenzione annuale per la conservazione del cotico erboso;

•ad effettuare la manutenzione della regimazione idrica superficiale;

•a non utilizzare fitofarmaci, diserbanti e concimi chimici ed organici;

•a mantenere, nel caso di pascoli già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/o arboree (con esclusione di rovo, rosa canina e vitalba), non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto;

•ad effettuare l'eventuale pascolamento, tenendo conto che in tali casi decade l'obbligo di sfalcio indicato al primo punto, a condizione che il carico di UBA/ha a pascolo non sia mai superiore a 1,4 e che su tali superfici non venga distribuito alcun fertilizzante ad eccezione di quello derivante dalle deiezioni degli animali pascolanti;

•non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalle superfici ammesse agli aiuti, ma a reimpiegarle eventualmente solo nell'azienda.

9.5.1.2.) CRITERI

Sono ammesse all'aiuto di cui all'Azione E1) esclusivamente le superfici a prato-pascolo situate ad altitudini superiori ai 600 m. s.l.m. che alla data di assunzione dell'impegno non abbiano subito uno sfalcio e/o non siano state inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 3 anni e siano in evidente stato di degrado.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad Ha 1, anche in particelle non contigue.

Il richiedente alla domanda di aiuto allega la copia della planimetria catastale che individua gli appezzamenti interessati all'impegno;

Durante il periodo dell'impegno il beneficiario conserva, presso una sede che segnala, all'atto della presentazione domanda all'Ufficio competente per territorio, un registro sul quale annota e sottoscrive, nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite.

9.5.1.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo del premio sarà commisurato all'intera superficie oggetto dell'impegno nella misura di:

- 301,9 E.C.U./ha nelle aree preferenziali;
- 250 E.C.U./ha nelle altre aree.

Alla scadenza del quinquennio di impegno dell'AZIONE E1, le stesse superfici non si considerano in possesso dei requisiti previsti per essere classificate abbandonate. Pertanto non potranno più essere oggetto della stessa AZIONE, ma potranno essere oggetto dell'AZIONE B2 - intervento B2M.

9.5.2) AZIONE E 2 “Cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna”.

L'azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di collina e di montagna, nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri 6, 7, 8, e 9 di cui all'allegato 4.

Viene compresa nella aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

9.5.2.1.) CONDIZIONI

Il beneficiario si impegna per almeno cinque anni, durante i quali ha l'obbligo di effettuare le seguenti operazioni sulle superfici oggetto dell'impegno:

- effettuare annualmente, il taglio degli arbusti infestanti (vitalba e rovo) e l'eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati, su una estensione pari ad almeno il 20% della superficie oggetto di impegno. In ogni caso, al termine del quinquennio, le suindicate operazioni dovranno risultare essere state effettuate su tutta la superficie oggetto di impegno. Tali operazioni dovranno comunque essere realizzate nel rispetto di eventuali prescrizioni degli Enti gestori dei parchi per il territorio di loro competenza;
- impiego di tecniche di controllo manuale o meccanico della vegetazione, che escludano in ogni caso quello chimico;
- sfalcio ed asportazione, entro la prima decade di luglio di ogni anno di impegno, della vegetazione erbacea spontanea presente nelle fasce perimetrali del bosco antistanti le vie di comunicazione anche poderali;
- manutenzione dei sentieri, delle sorgenti e dei punti di abbeverata della fauna e della regimazione idrica superficiale esistente.

Il beneficiario deve impegnarsi a salvaguardare la composizione del popolamento forestale, con particolare riferimento al mantenimento delle specie arbustive presenti di cui all'allegato n. 4 e ad asportare il materiale legnoso di risulta, che non deve essere bruciato all'interno del bosco.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad Ha 1; qualora siano presenti particelle inferiori ad 1 ettaro queste devono essere contigue.

Sono ammesse all'aiuto di cui all'Azione E2) esclusivamente le superfici forestali a bosco ceduo in evidente stato di abbandono o di degrado tale da rappresentare una minaccia per l'ambiente e per le quali il proprietario non può essere obbligato ad effettuare la manutenzione.

Gli aiuti saranno comunque concessi a condizione che tali superfici non siano state interessate, nel corso del decennio precedente alla data di assunzione dell'impegno, da nessun intervento di gestione forestale.

Alla scadenza del quinquennio di impegno dell'AZIONE E2, le stesse superfici non si considerano in possesso dei requisiti previsti per essere classificate abbandonate. Pertanto non possono più essere oggetto dell'AZIONE E2.

9.5.2.2.) CRITERI

Il richiedente allega alla domanda di aiuto la copia della planimetria catastale con evidenziati gli appezzamenti interessati all'impegno;

Durante il periodo di impegno il beneficiario conserva, presso una sede, che segnala all'atto della presentazione della domanda all'Ufficio competente per territorio, un registro sul quale annota e sottoscrive nell'ambito delle 48 ore dall'esecuzione, le operazioni tecniche eseguite.

9.5.2.3.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo del premio è commisurato all'intera superficie oggetto dell'impegno nella misura di:

- 301,9 E.C.U./ha per le aree preferenziali;
- 250 E.C.U./ha per le altre aree.

9.6.) Impegno f) "Ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve, di biotopi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici".

Nelle zone omogenee di pianura si applica nelle aree ordinarie ed in quelle preferenziali contraddistinte dai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 di cui all'allegato n. 4; nelle zone omogenee di collina e di montagna solo nelle sopra citate aree preferenziali.

Ai fini dell'individuazione delle aree preferenziali le aziende agriturismo-venatorie sono equiparate alle aziende faunistico-venatorie e i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna sono equiparati alle oasi di protezione della fauna.

Esclusivamente per quanto riguarda l'area omogenea di pianura, sono altresì ammissibili all'applicazione dell'impegno f) le superfici incluse nei Parchi regionali e le superfici incluse nelle aree oggetto di "progetti di tutela, recupero, valorizzazione e aree di studio" ai sensi dell'art. 32 del P.T.P.R., che risultano a seminativo alla data di presentazione della domanda anche se erano coltivate a pioppeto specializzato alla data del 31/07/92.

I terreni ritirati dalla produzione devono risultare allo stato di seminativo alla data del 30-07-92; a questi sono equiparati i terreni ritirati dalla produzione ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91.

La superficie minima oggetto del ritiro deve essere estesa almeno per 1 ettaro; qualora siano presenti particelle inferiori all'ettaro queste devono essere contigue.

Sono da considerarsi contigue le particelle catastali a seminativo anche qualora siano tra loro separate da una particella con qualità catastale "fabbricato".

L'impegno f) si articola in tre azioni:

AZIONE F1 "Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica";

AZIONE F2 "Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico";

AZIONE F3 "Realizzazione di ambienti idonei alla salvaguardia dei sistemi idrologici".

↑ ✓

9.6.1.) AZIONE F1 "Creazione di ambienti idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della fauna selvatica".

9.6.1.1.) CONDIZIONI

L'AZIONE F1 si articola nelle seguenti tipologie ambientali:

- creazione di "**zone umide**", caratterizzate dal mantenimento di un adeguato livello d'acqua per tutto l'anno nelle zone sommerse, che devono occupare almeno 3/4 della superficie ritirata; l'eventuale superficie non soggetta a sommersione (al massimo 1/4 di quella ritirata), deve essere mantenuta inerbita e vi possono essere piantumati alberi e/o arbusti (esclusivamente le specie incluse nell'allegato n. 6). Fatto salvo cause di forza maggiore durante il periodo riproduttivo e in particolare nei mesi di maggio e giugno devono essere mantenuti livelli idrici costanti, evitando improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua che possono causare la distruzione di uova e nidi degli uccelli che si riproducono sul suolo o tra la vegetazione palustre. Il controllo della vegetazione tramite sfalcio o trinciatura sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini può essere effettuato solo nel periodo 1° agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato);

La realizzazione delle strutture deve essere terminata entro il 30 giugno per potere essere sottoposta a verifica entro il mese di luglio;

- creazione di "**prati umidi**", con mantenimento di uno strato di acqua per almeno 6 mesi all'anno, indicativamente da ottobre a marzo, su almeno il 50% della superficie interessata al ritiro. Qualora le superfici a prato umido non siano contigue a superfici permanentemente sommerse, per consentire la riproduzione dell'avifauna acquatica è necessario mantenere la sommersione di una parte (almeno il 10%) della superficie ritirata anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Fatto salvo cause di forza maggiore durante il periodo riproduttivo e in particolare nei mesi di maggio e giugno devono essere mantenuti livelli idrici costanti, evitando improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua che possono causare la distruzione di uova e nidi degli uccelli che si riproducono sul suolo o tra la vegetazione palustre. Il controllo della vegetazione tramite sfalcio, trinciatura o con lavorazioni superficiali, sia sulle superfici sommerse sia sulle superfici non sommerse compresi gli argini può essere effettuato solo nel periodo 1° agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato); tale controllo, nelle superfici non soggette a sommersione deve essere effettuato almeno una volta all'anno. Al fine di salvaguardare le popolazioni di anfibi, è necessario comunque mantenere una superficie di "non intervento" (cioè non soggetta a sfalci trinciature o lavorazioni superficiali) pari ad almeno il 10 % della superficie ritirata preferibilmente in corrispondenza di fossi o depressioni

Su di una estensione non superiore al 10% della superficie ritirata possono essere piantumati alberi e/o arbusti.

La struttura ambientale deve essere realizzata entro il 30 giugno per potere essere sottoposta a verifica entro il mese di luglio;

- creazione di "**complessi macchia-radura**", attraverso la piantumazione di formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie (di cui almeno 3 arbustive) scelte tra quelle elencate nell'allegato n. 6; tra le specie arboree possono essere piantumate esclusivamente acero campestre, pero e melo selvatico, olmi, carpini, gelsi, salici, ontani e sorbi.

Tali formazioni devono essere realizzate attraverso la piantumazione di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, con una distanza minima tra le piante di m. 1,5; le piante possono

essere distribuite più o meno uniformemente (ad esempio a macchie di leopardo) su tutta la superficie ritirata, oppure accorpate in una o più fasce che attraversano le particelle catastali, compatibilmente alla loro orografia

In caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite entro l'anno successivo.

La superficie a radura è costituita dal prato permanente, ottenuto con la semina primaverile o, nel caso di in un medicaio affermato o a fine ciclo con la trasemina, di un miscuglio prevalentemente composto da graminacee e comunque da almeno quattro delle seguenti specie: bromo catartico, festuca arundinacea, festuca rossa, festuca ovina, poa, erba mazzolina, lolio perenne, coda di topo, trifoglio ibrido, trifoglio bianco, trifoglio pratense, ginestrino, lupinella, sulla. Tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: panico, veccia, favino, saggina, sorgo, miglio, girasole, facelia, granturco cinquantino. La gestione del prato permanente comporta il controllo della vegetazione erbacea tramite sfalci o trinciatura almeno una volta all'anno e solo nel periodo 1° agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio dove può essere sempre effettuato);

Il complesso ambientale deve essere realizzato entro il 30 giugno per potere essere sottoposto a verifica entro il mese di luglio.

9.6.2) AZIONE F2 “Creazione di ambienti naturali variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico”.

9.6.2.1.) CONDIZIONI

L'azione è rivolta alla creazione di ambienti variamente strutturati, attraverso la realizzazione di prati permanenti alternati, anche congiuntamente, a:

boschetti anche lineari;
siepi preferibilmente alberate;
arbusti isolati o in gruppi;
alberi isolati, in gruppi o in filare;
stagni o laghetti;

Questo intervento presenta aspetti polifunzionali e può essere applicato in forma articolata per soddisfare esigenze diverse, correlate alle specifiche caratteristiche territoriali: in particolare allo scopo di creare aree di salvaguardia e di valorizzazione paesaggistica in zone limitrofe a laghi, bacini, corsi d'acqua, ville, casali, edifici di interesse storico o architettonico.

La superficie interessata dall'intervento deve comunque essere investita con una estensione di prato permanente non inferiore al 50%, riservando agli elementi naturali sopra elencati una estensione non inferiore al 30%.

Il prato permanente deve essere realizzato attraverso la semina di un miscuglio comprendente almeno quattro delle specie erbacee previste, con esclusione di quelle annuali, per la copertura vegetale nei complessi macchia radura di cui all'AZIONE F1.

Per il calcolo delle superfici occupate da elementi naturali quali alberi e arbusti (possono essere piantumate esclusivamente le specie incluse nell'allegato n. 6), si tenga conto di quanto di seguito specificato:

- la superficie da attribuirsi ad ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, si calcola assegnandogli il valore di tre metri di raggio a partire dal tronco;
- la superficie da attribuirsi a cespugli ed ad arbusti sia singoli che in gruppo, si calcola assegnandogli il valore di m. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora. Qualora gli arbusti facciano parte di formazioni lineari (siepi) da piantumarsi sul perimetro della superficie ritirata, ai fini del calcolo della superficie occupata dagli elementi naturali, si assegna ad ognuno di essi il valore di metri 0,50 di raggio anziché di metri 1,50.

Qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale di cui all'art. n. 6 della L.R. 2/77 in aree contigue ai seminativi ritirati, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma ricadente sul terreno oggetto dell'AZIONE, può concorrere al raggiungimento della superficie occupata da elementi naturali.

Per gli eventuali altri elementi realizzati quali stagni o laghetti, la superficie da calcolare è quella effettivamente occupata.

La struttura ambientale deve essere realizzata entro il 30 giugno per potere essere sottoposta a verifica entro il mese di luglio.

9.6.3.) AZIONE F3 “Realizzazione di ambienti idonei a contribuire alla salvaguardia dei sistemi idrologici”.

9.6.3.1.) CONDIZIONI

Questa azione trova applicazione con i seguenti interventi:

1. realizzazione, sui seminativi ritirati dalla produzione, di **bacini per l'approvvigionamento idrico a fini multipli** e specificamente per l'impinguamento della falda freatica e la regimazione delle acque.
2. **rinaturalizzazione delle casse di espansione** finalizzate alla salvaguardia delle aree soggette a rischi di esondazione, come previste ed approvate dalle competenti Amministrazioni. L'intervento è rivolto alla rinaturalizzazione delle casse di espansione, ritirando i seminativi in esse presenti.

Gli interventi di cui ai punti nn. 1 e 2 devono essere autorizzati ed approvati dalle Autorità competenti (Autorità di bacino, Amministrazioni provinciali, Consorzi di bonifica, ecc.), le quali, in relazione alle specificità territoriali, daranno disposizioni sulle modalità di progettazione e di realizzazione. Le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti devono essere allegate alla domanda.

La superficie interessata alla rinaturalizzazione di cui al punto n. 2, deve essere realizzata e gestita con le modalità illustrate all'AZIONE F1.

La struttura ambientale deve essere realizzata entro il 30 giugno per potere essere sottoposta a verifica entro il mese di luglio.

3. creazione di **aree a prato permanente**, eventualmente arbustato o alberato, esclusivamente nelle zone di rispetto dei pozzi di derivazione delle acque ad uso civile e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua di cui all'art. n. 17 del P.T.P.R...

Le superfici a seminativo ritirate devono essere investite a prati permanenti costituiti in prevalenza da graminacee; qualora fosse consentito dalle autorità competenti è ammessa anche la piantumazione di alberi e/o arbusti delle specie autoctone di cui all'allegato n. 6 su una estensione comunque non superiore al 10% della superficie ritirata, da calcolarsi con le modalità previste per l'AZIONE F2.

La gestione del prato permanente comporta il controllo della vegetazione tramite sfalcio o trinciatura almeno una volta all'anno solo nel periodo 1° agosto - 20 febbraio.

La struttura ambientale deve essere realizzata entro il 30 giugno per potere essere sottoposta a verifica entro il mese di luglio.

Ai fini dell'applicazione dell'AZIONE F3, per **zone di rispetto** di cui all'art. n. 6 del D.P.R. 236/88 devono intendersi unicamente le particelle catastali incluse anche solo parzialmente nell'area delimitata dalla circonferenza avente un raggio di m. 200 rispetto al punto di captazione dei pozzi.

9.6.4) CRITERI

Nell'ambito degli interventi previsti dall'**impegno f)** deve essere favorita la variabilità specifica, utilizzando specie autoctone corrispondenti alla vegetazione caratteristica dell'area, comunque

esclusivamente quelle incluse nell'allegato n. 6 dando la preferenza a quelle più idonee alla alimentazione dalla fauna selvatica. L'eventuale manutenzione della vegetazione arborea ed arbustiva, dovrà essere effettuata con attrezzature che non provochino sfibrature.

La piantumazione di alberi è comunque consentita solo dove l'elemento sia già presente nelle aree circostanti.

Per favorire l'affermazione delle piante specialmente nei primi anni successivi alla piantumazione possono essere effettuate adeguate irrigazioni di soccorso ed attuate operazioni di ripulitura e di sarchiatura nelle fasce di terreno ad esse circostanti.

Il beneficiario è tenuto nel ventennio d'impegno ad eseguire le operazioni di manutenzione della struttura ambientale realizzata in applicazione dell'impegno f), avendo cura di:

- non utilizzare fitofarmaci sulla superficie ritirata (compresi i diserbanti);
- non spandere concimi chimici, organici o liquami in generale;
- non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto dell'impegno;
- non effettuare la pratica dell'acquacoltura nelle aree sommerse;
- non commercializzare le produzioni ottenute dalle superfici oggetto di intervento;

Il richiedente deve corredare la domanda della seguente documentazione:

- elaborato tecnico, redatto da un dottore agronomo o forestale iscritto all'Albo professionale, corredato da copia della planimetria catastale nella quale sono individuati e delimitati gli appezzamenti interessati alle azioni. In tale elaborato devono essere indicati dettagliatamente gli interventi che si intendono effettuare, le loro finalità, ed inoltre il **piano ventennale di gestione e di conservazione** degli ambienti realizzati, redatto conformemente agli adempimenti previsti.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data del 30-07-92 del terreno ritirato, o l'equiparazione a seminativo del terreno a set-aside ai sensi del Reg. (CEE) n. 2328/91;
- dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio qualora l'intervento preveda la sommersione anche parziale dell'area interessata;

Durante il periodo di impegno il beneficiario deve:

- conservare presso una sede, comunicata all'atto della presentazione della domanda agli Uffici competenti per territorio, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed inoltre un registro sul quale devono essere annotate e sottoscritte dal beneficiario, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione che si attuano durante il ventennio di impegno;
- comunicare tempestivamente agli Uffici competenti le modifiche e le variazioni al piano di gestione e conservazione degli ambienti realizzati, che si renderanno necessarie per cause di forza maggiore.

Le strutture ambientali di cui alle AZIONI F1, F2 e F3 devono essere terminate entro il 30 giugno per potere essere sottoposte a verifica entro il mese di luglio.

Qualora il beneficiario, **nonostante abbia iniziato i lavori** per la realizzazione delle strutture, non sia in grado di completarli entro i termini indicati, deve segnalare le motivazioni della mancata realizzazione all'Ufficio competente per territorio, il quale, a suo insindacabile giudizio, può prorogare il termine fino al 31 dicembre entro il quale devono essere realizzate le suddette strutture.

La superficie ritirata, sulla quale non è stato ancora effettuato l'intervento, non può essere coltivata nel corso dell'anno e vi possono essere effettuate solo le operazioni di gestione della vegetazione (*esclusivamente con la trinciatura*) o di preparazione del terreno. In questo caso il totale della superficie ritirata potrà essere comunque computato per il calcolo dell'aiuto ai fini della elaborazione degli elenchi di liquidazione.

Non saranno inseriti negli elenchi di liquidazione i beneficiari che entro il mese di giugno non abbiano iniziato i lavori di realizzazione delle strutture ambientali; in questo caso essi dovranno presentare rinuncia motivata da trasmettere entro il 30 giugno agli Uffici competenti.

9.6.5.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L'importo dell'aiuto di **durata ventennale** sarà commisurato all'intera superficie ritirata nella misura di:

pianura		collina e montagna
aree preferenziali	aree ordinarie	aree preferenziali
724,5 ECU/ha	483,0 ECU/ha	483,0 ECU/ha

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

9.7) Impegno g) Gestione dei terreni per l'accesso al pubblico e le attività ricreative, in applicazione della lettera g) dell'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2078/92.

Questo impegno quinquennale tende a favorire la fruizione dello spazio rurale da parte del pubblico, favorendo altresì la valorizzazione di aree di interesse storico, ambientale, naturalistico e architettonico.

L'impegno g) si articola in:

- AZIONE G1 - realizzazione di percorsi obbligati, organizzati nell'ambito dei parchi, riserve naturali, oasi di protezione della fauna dai rispettivi Enti di gestione o nelle aree previste dai piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e del tempo libero adottati dalla Amministrazione provinciale e da altri Enti territoriali, d'intesa con le aziende agricole che hanno concesso a tali scopi i loro terreni;

- AZIONE G2 - realizzazione di idonee sistemazioni (quali aree attrezzate e di sosta, spazi di fruizione pubblica, ecc..., con l'esclusione degli investimenti fissi) atte a favorire l'accesso del pubblico ad attività culturali e ricreative anche in prossimità di manufatti idraulici (chiaviche, impianti idrovori, ponti ecc), di edifici di interesse storico o di notevole valore architettonico inseriti in ambiti naturali.

9.7.1.) CRITERI

Il richiedente allega alla domanda i seguenti documenti:

-elaborato, redatto da un dottore Agronomo e forestale iscritto all'albo professionale nel quale vengono illustrate: l'estensione e la localizzazione delle superfici oggetto di aiuto su planimetria catastale aziendale; le destinazioni degli appezzamenti prima dell'intervento; gli interventi da realizzare sulle suddette superfici (percorsi, sentieri, attraversamenti, aiuole, piazzole, radure ecc.); le modalità di manutenzione, di gestione e di conservazione delle superfici destinate alla fruizione pubblica;

-per la sola AZIONE G1 l'atto di convenzione con l'Ente pubblico o con altri Enti o organizzazioni competenti, per la gestione del servizio di fruizione, determinando la disciplina degli accessi, degli orari e delle modalità di fruizione pubblica;

- per la sola AZIONE G1 il parere di "compatibilità ambientale" sull'intervento previsto, da parte dell'Ente di gestione del Parco, della riserva naturale o dell'oasi di protezione della fauna;

-per la sola AZIONE G1 l'autorizzazione, se richiesta, dall'Ente pubblico per l'attuazione dei piani di fruizione naturalistica, turistico-ambientale e del tempo libero;

-capitolato d'oneri approvato dall'Ente competente per territorio che dimostri il mancato reddito ed eventuali costi aggiuntivi derivanti dagli obblighi assunti, per giustificare anche eventualmente la riscossione di una tariffa dai fruitori. In quest'ultimo caso il beneficiario nella domanda deve dichiarare che è intenzionato a praticare la riscossione di una tariffa, e pertanto al termine dell'annata agraria l'importo totale riscosso come tariffa verrà dedotto dal premio previsto.

Nell'ambito delle modalità di gestione e di manutenzione delle superfici interessate si prevede la seguente operazione:

-sulle superfici direttamente interessate alle opere (percorsi ecc. piazzole ecc.) è vietato il controllo delle erbe spontanee con diserbanti e/o dissecanti;

Per la determinazione delle superfici oggetto di aiuto per le AZIONI G1 e G2 si considera la superficie effettivamente interessata, eventualmente maggiorata di una fascia di rispetto estesa fino a due metri per lato.

La realizzazione degli interventi previsti dalle AZIONI G1 e G2 deve essere effettuata entro il primo anno di impegno

9.7.2.) IMPORTO DEGLI AIUTI

L' ammontare del premio, che non potrà, comunque, superare i 301,9 ecu per ettaro di S.A.U. aziendale, verrà stabilito sulla base del Capitolato d'oneri approvato dall' Ente territoriale competente, in funzione della superficie effettivamente interessata.

Le superfici che godono di aiuti per questa azione non possono usufruire di quelli previsti dagli altri impegni del Reg. (CEE) n. 2078/92 ed anche da altri regolamenti comunitari.

10.) PROCEDURE

L'annata agraria inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Gli Enti competenti che provvedono alla istruttoria sono tenuti ad accertare che la domanda ed il modello regionale siano stati debitamente compilati e sottoscritti con firma autenticata o con allegata copia di documento di identità valido e che siano completi dei dati, delle informazioni e delle documentazioni richieste e a respingere le domande che risulteranno mancanti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e dai Programmi zionali pluriennali regionali.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, prima della compilazione dell'elenco di liquidazione da trasmettere all'AIMA, l'Ente competente provvederà a richiedere la documentazione "antimafia" di cui alle leggi 31/5/65 n. 575 e 13/9/82 n. 646 e successive modificazioni.

In caso di istruttoria negativa, il mancato accoglimento dovrà essere notificato al richiedente a mezzo raccomandata A.R., informandolo che potrà presentare ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

I beneficiari degli aiuti previsti dai Programmi non possono recedere, pena le sanzioni previste, dagli impegni assunti, né disattendere gli adempimenti e obblighi in essi contenuti, salvo nei casi di forza maggiore così come indicati al comma 1. dell'art. n. 12 del Regolamento (CE) N. 746/96.

L'interessato è tenuto ad inviare all'Amministrazione competente, entro un termine comprovato di 10 giorni lavorativi dal momento in cui è in grado di farlo, la notifica scritta dei casi di forza maggiore e le relative prove.

10.1) INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Le organizzazioni professionali agricole, nell'ambito delle attività di supporto ai loro associati, potranno presentare le domande anche su supporto informatico optando tra due possibilità:

a) usando un apposito "software" predisposto dall'Assessorato Agricoltura regionale;

b) fornendo i dati su tracciato AIMA mediante proprio "software".

Nel caso b) si precisa che i dati, oltre che rispettare il tracciato, dovranno rispettare in toto le normative della presenti disposizioni nonché, se non modificate, quelle della circolare prot. n. 40699 del 19/12/95. *e e* ✓

In entrambi i casi è richiesta la stampa degli allegati P1, mentre la domanda potrà essere compilata manualmente: il collegamento tra il modulo di domanda AIMA ed i suoi allegati P1 sarà dato dal codice a barre.

Le Organizzazioni professionali agricole che presentano le domande su supporto informatico, sono tenute comunque a presentare anche le domande su carta, unitamente e contestualmente al sopracitato supporto informatico, accompagnate da un elenco dei beneficiari interessati.

Gli Uffici competenti per territorio, utilizzando il software fornito dall'Assessorato completeranno l'inserimento con le domande presentate solo su supporto cartaceo.

Al termine dell'istruttoria sarà possibile compilare automaticamente gli elenchi di liquidazione.

✓ 2
10.1) PRIORITA'

Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente a soddisfare le domande presentate, le stesse verranno ammesse al regime di aiuti e di impegno secondo il seguente ordine di priorità:

1. Domande afferenti a regimi già in atto:

di conferma, di aggiornamento annuale, di ampliamento dell'impegno e di cambio del beneficiario.

2. Domande iniziali afferenti ad impegni con impatto maggiore sull'ambiente in questo ordine:

a) impegno d);

b) impegno f);

c) impegno b);

d) impegno e);

e) impegno g).

3. Domande iniziali afferenti all'impegno a) in questo ordine:

a) domande relative all'AZIONE A2

a1.) nelle aree omogenee di montagna;

a2.) nelle aree omogenee di collina;

a3.) nelle aree omogenee di pianura;

b) domande relative all'AZIONE A1

b1.) nelle aree preferenziali di collina e pianura;

b2.) nelle aree ordinarie di collina e pianura.

11.) CONTROLLI

Le modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e sanzionatorie, siano esse relative alla fase istruttoria dell'istanza o in fase successiva all'avvio dell'impegno, devono essere eseguite in conformità con quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998, recante norme di attuazione del Regolamento (CE) n. 746/96 in materia di controlli e scadenze e della successiva Deliberazione di recepimento della Giunta Regionale della Emilia-Romagna n.1545 del 7 settembre 1998. Pertanto per tutto riguarda la materia relativa ai controlli sulla corretta applicazione e alle sanzioni, diminuzioni, revoche e scadenze, inerenti il regime di impegni e di aiuti dei Programmi zionali pluriennali agro-ambientali della Regione Emilia-Romagna si rimanda a tali norme e ad ulteriori direttive di carattere nazionale nel caso in cui vengano successivamente emanate.

Gli Uffici competenti per territorio, con il coordinamento dell' Assessorato regionale Agricoltura, programmano, attraverso la procedura di campionamento eseguita secondo quanto stabilito all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998, i controlli in fase di verifiche istruttorie che saranno eseguiti dai funzionari degli Uffici competenti per territorio.

Gli Uffici competenti per territorio, con il coordinamento dell' Assessorato regionale Agricoltura, programmano, inoltre, attraverso una idonea procedura di campionamento eseguita secondo quanto stabilito all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 159 del 27 marzo 1998, i sopralluoghi aziendali successivi all' avvio dei controlli in corso di impegno, per un numero di aziende individuato in base alle condizioni organizzative degli uffici, ma comunque in numero non inferiore al 5% delle aziende interessate.

La procedura di campionamento applicata per i controlli, sia in fase istruttoria che in corso di impegno, secondo quanto sopra stabilito, verrà modificata qualora venissero emanate successive direttive di carattere nazionale.

La documentazione relativa al quinquennio di impegno dovrà comunque essere conservata, presso la sede aziendale od altra comunicata, anche per 5 anni dalla fine dell'impegno.

IL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA
(Dr. Dario Manghi)

ALLEGATI:

- n. 1 - Codice zone omogenee;
- n. 2 - Tab 3 codici tipo di intervento (La Tabella 3 sarà trasmessa successivamente
✓↳ congiuntamente ai modelli P2 regionali);
- n. 3 - Tabella relativa all'azione D 5;
- n. 4 - Codice delle aree preferenziali individuate dalla Regione Emilia-Romagna;
- n. 5 - Codice degli Organismi di controllo;
- n. 6 - Elenco delle specie ammesse;
- n. 7 - Scheda di rilevazione degli adempimenti;
- n. 8 - Glossario;
- n. 9 - Norme tecniche specifiche del riso e dell'ulivo.
- n. 10 - Variazioni introdotte alle norme tecniche generali di coltura e di fertilizzazione
✓↳ dell'AZIONE A1 NEL 1998/99.
- n. 11 - Elenco delle strutture riconosciute dalla Regione Emilia-Romagna per taratura delle
attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci (atomizzatori e/o barre).
- n. 12 - Norme tecniche specifiche per le colture da seme .

Moduli degli "ALLEGATI REGIONALI - P 2" (I modelli P2 regionali saranno trasmessi
successivamente congiuntamente alla Tabella 3);

ALLEGATO N. 1

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Regolamento (CEE) n. 2078

CODICE DELLE ZONE OMOGENEE

Zona omogenea	CODICE
MONTAGNA	1
COLLINA	2
PIANURA	3

TABELLA N.3

* sarà trasmessa successivamente insieme ai modelli P2

ALLEGATO N. 2

ALLEGATO N. 3

TABELLA RELATIVA ALL'AZIONE D 5

Specie locali minacciate di estinzione oggetto di aiuti di cui ai Programmi zionali pluriennali agroambientali.

Ogni specie sottoindicata è oggetto di aiuto in tutto il territorio regionale.

RAZZA	ORGANISMO DI GESTIONE
BOVINI	
ROMAGNOLA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (ASS. NAZ. ALLEVATORI BOVINI ITALIANI DA CARNE)
REGGIANA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI REGGIO EMILIA (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
MODENESE O BIANCA VALPADANA	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OTTONESE-VARZESE	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OVINI	
CORNIGLIESE	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
CORNELLA BIANCA (o CORNETTA)	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
EQUINI	
CAVALLO DEL VENTASSO	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
BARDIGIANO	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO BARDIGIANO
CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.

ALLEGATO N. 4

Codice aree preferenziali individuate dalla Regione Emilia-Romagna

AREE PREFERENZIALI

Codici		AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA IDROLOGICA
1.		Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);
2.		Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);
3.		Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica: per i corsi d'acqua tutelati dall'art. n. 34 del P.T.P.R. e i principali canali di bonifica viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree;
4.		Aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui agli art. n. 5 e 6 del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 236;
5.		Aree ad elevato rischio ambientale individuate ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 349/86.

Codici		AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA NATURALISTICA
6.		Parchi nazionali e parchi e riserve regionali istituiti e previsti dall'art. n. 30 del P.T.P.R.;
7.		Zone di tutela naturalistica (art. n. 25 del P.T.P.R.);
8.		Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie.

Codici		AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA PAESAGGISTICA
9.		Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. n. 19 del P.T.P.R.).

ALLEGATO N. 5

Codice degli organismi di controllo

- 1) Cod. A S S - Associazione Suolo e Salute - via Sacchi, 48 -1012 Torino
- via Castello 15/2 - 40097 Sasso Marconi (Bo).
- 2) Cod. B A C - BIOAGRICOOP - via Berretta Rossa 61/5 - 40133 Bologna.
- 3) Cod. C P B - Consorzio per il controllo dei prodotti biologici - viale A. Masini, 4/II - 40126 Bologna.
- 4) Cod. A I B - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - via Ponte Muratori, 6 - 41058 Vignola (Mo).
- 5) Cod. D E M - DEMETER - Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia - via Fornetto, 4 - 43030 Basilicanova (Pr).
- 6) Cod. A M B - Associazione marchigiana per l'Agricoltura Biologica - via Fratelli Bandiera, 28 - 60019 Senigallia (An).
- 7) Cod. A E B - Associazione AGRICO.BIO. - via Martiri d'Italia, 38 - 10014 Caluso (To).

ELENCO DELLE SPECIE AMMESSE

(Nella zona omogenea di montagna sono ammesse anche tutte le specie indicate nell'ambito territoriale Basso Montano)

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI				
	L	P	C	BM	M
1) Cipresso (*)	X	X	X		
2) Leccio (*)	X	X	X		
3) Pino domestico (*)	X	X	X		
4) Pino marittimo	X				
5) Farnia	X	X			
6) Frassino ossifillo	X	X			
7) Pioppi (bianco e nero)	X	X	X	X	
8) Salici	X	X	X	X	X
9) Ontani	X	X	X	X	
10) Carpino bianco	X	X	X	X	
11) Acero campestre	X	X	X	X	
12) Olmo	X	X	X	X	
13) Noce		X	X	X	
14) Robinia (**)	X	X	X	X	
15) Pero selvatico			X	X	X
16) Melo selvatico			X	X	
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X	X	
18) Tiglio		X	X	X	X
19) Ciliegio		X	X	X	X
20) Rovere		X	X	X	
21) Sorbo domestico			X	X	
22) Gelso	X	X	X	X	
23) Bagolaro		X	X	X	
24) Roverella			X	X	
25) Orniello		X	X	X	
26) Pino silvestre			X	X	
27) Carpino nero			X	X	
28) Castagno			X	X	
29) Ciavardello			X	X	
30) Pioppo tremolo			X	X	
31) Cerro			X	X	X
32) Pino nero				X	X
33) Sorbo uccellatori			X	X	X
34) Sorbo montano				X	X
35) Frassino maggiore	X	X	X	X	X
36) Acero montano				X	X
37) Acero riccio			X	X	X
38) Acero opalo				X	X
39) Olmo montano				X	X
40) Abete bianco					X
41) Faggio					X
42) Abete rosso					X
43) Tasso		X	X	X	X

LEGENDA:

L=Litoraneo

P=Padano

C=Collinare

BM=Basso Montano

M=Montano

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (collinare) e Ferrara (litoraneo).

(**) Solo nel caso di mantenimento e non di impianto.

N.B. Le Province competenti per territorio, possono modificare le indicazioni relative agli ambiti territoriali.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI				
	L	P	C	BM	M
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X	X	
2) Biancospino * (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X	X	
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X	X	
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X	X	
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X	X	
6) Fusaggine (<i>Evonymus alatus</i>)	X	X	X	X	
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X	X	
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X	X	
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X	X	
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X	X	
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)		X	X	X	
12) Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus</i>)			X	X	
13) Nespolo (<i>Mespilus germanica</i>)			X	X	
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>)		X	X		
15) Ginestra dei carbonai (<i>Cytisus scoparius</i>)				X	X
16) Ginestra odorosa (<i>Spartium juniceum</i>)			X		
17) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X	X	
18) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X	X	X
19) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X	X	X
20) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X	X	
21) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X	X	X
22) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X	X	
23) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X		
24) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X			
25) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X	X	
26) Maggiciondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X	X	X
27) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)			X	X	X
28) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X	X	
29) Agazzino * (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X	X	
30) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X	X	
31) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X	X	
32) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X	X	
33) Amorfa (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X			

LEGENDA:

L=Litoraneo

P=Padano

C=Collinare

BM=Basso Montano

M=Montano

* Solo in caso di mantenimento e non di impianto (specie molto sensibile al colpo di fuoco batterico *Erwinia Amylovora* per prevenire il quale sono in corso di applicazione misure fitosanitarie specifiche).

NB. Le Province competenti per territorio possono modificare le indicazioni relative agli ambiti territoriali.

**PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE DI CUI ALL'ART. N.3 DEL
REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/92.**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE ADEMPIMENTI RELATIVA AGLI INTERVENTI EFFETTUATI IN APPLICAZIONE
DELL'AZIONE B1 - PRATICHE AGRONOMICHE DA IMPIEGARE CONGIUNTAMENTE PER LE COLTURE
ANNUALI IN PIANURA E IN COLLINA.**

partita iva o codice del richiedente

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

COLTURE ANNUALI	Ha S.A.U.	Profondità aratura cm.	Ripuntatura Ha.	Semina in asciutto Ha.	Coltura precedente 19...	Data adacquamento	Densità investimento	Resa annuale	Data diserbo
GRANO TENERO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
GRANO DURO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
ORZO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
RISO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
SORGO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
MAIS classe 300					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
MAIS classe 400-500					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
MAIS classe 600-700					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
BARBABIETOLA					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
SOIA					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
GIRASOLE					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			
POMODORO					/199..			
					/199..			
					/199..			
					/199..			

TOTALE S.A.U.

DATA _____

Firma del beneficiario _____

Indirizzo _____

ALLEGATO N. 8

GLOSSARIO

A titolo indicativo si riporta di seguito il significato che si può attribuire ad alcuni termini, affinché possa essere di aiuto nella fase operativa:

Azienda Agraria	si intende l'insieme dei terreni condotti in proprietà o in affitto sotto la medesima partita I.V.A.
Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.)	la totalità delle superfici dei seminativi (compresi quelli ritirati dalla produzione in applicazione dell'impegno f) AZIONI F1, F2, F3), dei prati permanenti e pascoli, dei terreni e coltivazioni permanenti e degli orti familiari. (Esclusi i pioppeti specializzati).
Seminativi	terreni che entrano generalmente nell'avvicendamento, compresi i seminativi ritirati dalla produzione ai sensi dei Regolamenti (CEE) nn. 2328/91 e 1765/92; sono esclusi gli orti familiari, i prati permanenti e pascoli, le coltivazioni permanenti.
Foraggiere	coltivazioni foraggiere erbacee che entrano nell'avvicendamento ed occupano una stessa superficie per meno di 5 anni.
Prati permanenti e pascoli	superfici non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzione erbacee, seminate o spontanee. Sono esclusi: prati, pascoli e alpeggi non utilizzati.
Coltivazioni permanenti	coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscano raccolti ripetuti.
Imprenditore agricolo	si intende (art. 2135 del Codice Civile) chi "esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse". (In ogni caso, per beneficiari degli aiuti relativi alle azioni connesse all'applicazione del regolamento, l'imprenditore agricolo deve comunque ricavare almeno il 25% del proprio reddito totale direttamente dall'attività agricola esercitata.)
Corpi aziendali separati	si intendono quelle parti della superficie aziendale separate da elementi fisici extraaziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.
Foraggera intensiva	Le superfici a foraggiere coltivate con elevati input produttivi energetici. Vengono considerate intensive le superfici investite con le seguenti colture: mais ceroso, silo mais, sorgo da foraggio, silo sorgo, erbai misti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DI:
- SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE
- SCHEDA PIANO CONCIMAZIONE
(Azione A1 - Reg. CEE 2078/92)

SCHEDA DI AUTOCERTIFICAZIONE

(Azione A1 - Reg. CEE 2078/92)

1. SCHEDA DI CAMPO COLTURE ARBOREE

1.1. ISTRUZIONI GENERALI

- La scheda è riferita ad una sola coltura; non è possibile quindi utilizzarla per più colture appartenenti alla stessa azienda. Qualora se ne ravvisasse la esigenza (es. corpi aziendali separati; appezzamenti di grandi dimensioni o comunque soggetti ad interventi agronomici significativamente diversi), una singola azienda può utilizzare più schede per ciascuna coltura;
- La scheda è suddivisa in uno o più appezzamenti che si diversificano per almeno una delle seguenti caratteristiche: cultivar, portainnesto, anno di impianto. Tale suddivisione è riportata nella Tabella Appezzamenti.
- a partire dalla annata agraria 1998/99 le aziende che aderiscono all'azione A1 per la prima volta nel corso dell'annata 1998/99 e quelle che hanno domande in corso di impegno ed hanno optato per il regime 1998/99, allo scopo di rendere possibile la verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti globalmente impiegati in azienda, devono obbligatoriamente registrare su una scheda analoga a quella di coltura gli impieghi riferiti alle colture non soggette ad aiuto ed alle tare.

1.2. DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- USL: la indicazione non è richiesta;
- codice coltura: la indicazione non è richiesta;
- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa);

1.3. TABELLA CODICI UBICAZIONE APPEZZAMENTI

Non ne è richiesta la compilazione.

1.4. TABELLA APPEZZAMENTI

- la scheda è suddivisa in uno o più appezzamenti che si diversificano per almeno una delle seguenti caratteristiche: cultivar, portainnesto, anno di impianto. Tale suddivisione viene utilizzata per la eventuale indicazione dei diversi interventi fitosanitari e di fertilizzazione; a questo fine si utilizza, nelle rispettive sezioni il progressivo pre-stampato nella colonna N.ro APP., qualora siano stati eseguiti interventi parziali (non riferiti alla intera scheda). **Il progressivo pre-stampato della colonna N.ro APP. viene utilizzato anche nella compilazione della scheda del Piano di concimazione.**
- COD. UBIC. (Codice ubicazione): non ne è richiesta la compilazione;
- PROG. PART. (progressivo particella): ne è richiesta la attenta compilazione in quanto si tratta dell'unica connessione con la domanda presentata, in particolare con il quadro P1; sulla colonna dovrà quindi essere riportato il numero di riga del modulo P1 relativo alla particella catastale nella quale ricade l'appezzamento; possono ricorrere i seguenti casi:
 - esatta corrispondenza fra appezzamento e particella: nella colonna si indica il numero di riga del quadro P1;

- appezzamento che comprende più' particelle catastali: nella colonna si indicano più' numeri di riga del modulo P1 corrispondenti alle particelle interessate;
- particella catastale che comprende più' appezzamenti: nella colonna si indica la riga del modulo P1 relativa alla particella nella quale ricadono gli appezzamenti (quindi il numero di riga comparirà più' volte, su tutti gli appezzamenti interessati)
- numero di particelle catastali superiore a 44, da cui presenza di più' moduli P1: oltre al numero di riga deve essere riportato il numero del modulo P1 al quale ci riferisce la riga (es.: riga n.4 del modulo P1 n.2 si indica con 4/2);
- qualora le dieci righe a disposizione non fossero sufficienti alla indicazione di tutti gli appezzamenti, si può ricorrere o ad una copia del frontespizio allegata alla scheda o a una tabella anch'essa allegata.

1.5. TABELLA FERTILIZZAZIONI

- **FORMULATO COMMERCIALE** (o refluo zootecnico): deve essere riportata la denominazione del formulato commerciale impiegato o del refluo zootecnico (liquame, letame, ecc.); anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati e si dovrà tenere conto di tali componenti ai fini nel calcolo delle quantità impiegate.
- **Dose totale impiegata:** deve essere indicata la quantità complessivamente ed effettivamente impiegata sulla superficie totale della scheda, oppure, in caso di distribuzioni parziali, sulle superfici indicate nelle note;
- **NOTE:** qualora siano stati eseguiti interventi parziali (non riferiti a tutti gli appezzamenti riportati nella Tabella appezzamenti) vanno indicati gli appezzamenti oggetto di intervento (in termini positivi: es. solo n.1 e 3 - o in termini negativi: es. escluso 2 e 4); nella colonna note possono anche essere indicati i periodi di effettuazione degli interventi di fertilizzazione (es.: nel periodo dal 5/6 al 10/7 fertilizzazione): in questo caso la quantità da indicare è quella complessivamente distribuita nel periodo e l'aggiornamento dovrà avvenire al termine del periodo di fertilizzazione.

1.6. TABELLA INTERVENTI INSETTICIDI, ACARICIDI, FUNGICIDI, ERBICIDI E FITOREGOLATORI

- **NOME PRESIDIO** (Formulato commerciale): deve essere riportata la denominazione del presidio sanitario (formulato commerciale) impiegato per la/e avversità trattata/e;
- **NUMERO DI REGISTRAZIONE:** non ne è richiesta la compilazione;
- **Quantità totale impiegata (lt o Kg):** deve essere indicata la quantità complessivamente ed effettivamente impiegata sulla superficie totale della scheda, oppure, in caso di distribuzioni parziali, sulle superfici indicate nelle note;
- **Miscela totale distribuita (Q.li acqua):** deve essere indicata la quantità complessivamente ed effettivamente distribuita sulla superficie totale della scheda, oppure, in caso di distribuzioni parziali, sulle superfici indicate nelle note; per i trattamenti polverulenti non riportare in questa colonna alcun valore oppure riportare il valore 0.
- **NOTE E GIUSTIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI:**
 - qualora siano stati eseguiti interventi parziali (non riferiti a tutti gli appezzamenti riportati nella Tabella appezzamenti) vanno indicati gli appezzamenti oggetto di intervento (in termini positivi: es. solo n.1 e 3 - o in termini negativi: es. escluso n.2 e n.4);
 - nella colonna deve essere indicata, se richiesta dalle Norme tecniche generali o da quelle di coltura, la giustificazione del trattamento (superamento soglia con rilievi visuali o su trappole, presenza infestante, ecc.); non è obbligatoria la indicazione dei bollettini provinciali che hanno autorizzato l'intervento (es. per peronospora del pomodoro o vite): la giustificazione può essere omessa se riportata nella tabella "Rilievi eseguiti";
 - nella colonna note possono anche essere indicati i periodi di effettuazione degli interventi con fitofarmaci (es.: nel periodo dal 10/6 al 20/8 antiriscaldamento): in questo caso la quantità da indicare è quella complessivamente distribuita nel periodo e l'aggiornamento dovrà avvenire al termine del

periodo di trattamento; per i trattamenti polverulenti riportare in questa colonna che si tratta di questo tipo particolare di metodo di distribuzione.

1.7. TABELLA RILIEVI ESEGUITI

- Le colonne possono essere intestate con i rilievi che si ritiene più opportuno possano essere registrati con continuità al fine della definizione delle linee di difesa (es. trappole sessuali);
- I valori riportati nella tabella possono giustificare i trattamenti eseguiti secondo quanto definito nelle Norme tecniche generali o da quelle di coltura (superamento soglia con rilievi visuali o su trappole, presenza infestante, ecc.); la giustificazione in questa tabella può essere omessa se riportata nella colonna NOTE E GIUSTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI della Tabella "TRATTAMENTI INSETTICIDI,".

1.8. TABELLA PIOGGE

- Non è richiesta la compilazione.

1.9. TABELLA INDICE DI MATURITA' E RACCOLTA

- E' richiesta la compilazione per ciascuna cultivar della sola data di inizio raccolta (la nota "Dati non richiesti da Reg. (CEE) 2078/92" si riferisce ai soli indici di raccolta).

1.10 TABELLA IRRIGAZIONI (e altre operazioni colturali ...)

Non e' richiesta la compilazione.

1.11. AGGIORNAMENTO

La scheda deve essere aggiornata **ENTRO 48 ORE** DALLA ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI AGRONOMICHE utilizzando penna o comunque mezzi non cancellabili.

Le registrazioni hanno inizio dal 1 novembre e terminano il 31 ottobre.

1.12. FIRMA

La scheda deve riportare alla fine dell'ultima pagina la data e la firma del Responsabile aziendale che dichiara di avere riportato nella scheda tutte le operazioni colturali eseguite nell'appezzamento delle quali e' richiesta la registrazione.

2. SCHEDA DI CAMPO COLTURE ERBACEE

Ai fini dell'uso nell'ambito della Azione A1 del Programma regionale agroambientale di attuazione del Regolamento (CEE) 2078/92 valgono esattamente le stesse indicazioni riportate al punto 1. per le colture arboree, ad eccezione di quanto segue:

ISTRUZIONI GENERALI (vedi 1.1.):

La scheda e' suddivisa in uno o più appezzamenti che si diversificano per cultivar. Tale suddivisione e' riportata nella tabella Appezzamenti.

DATI GENERALI ED ANAGRAFICI(vedi 1.2.):

E' richiesta la indicazione (sotto alla coltura) del sistema di coltura: se di pieno campo o protetta.

TABELLA APPEZZAMENTI (vedi 1.4):

La scheda e' suddivisa in uno o più appezzamenti che si diversificano per cultivar. Tale suddivisione viene utilizzata per la eventuale indicazione dei diversi interventi fitosanitari e di fertilizzazione; a questo fine si utilizza, nelle rispettive sezioni il progressivo pre-stampato nella colonna N.ro APP., qualora siano stati eseguiti interventi parziali (non riferiti alla intera scheda).

TABELLA ROTAZIONE

La compilazione non é richiesta.

3. SCHEDA DI MAGAZZINO FITOFARMACI

E' richiesta la compilazione (utilizzando penna o comunque mezzi non cancellabili) con le seguenti avvertenze.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

3.1. INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Presidi sanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non é richiesta la indicazione del Numero di registrazione (é necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

3.2. REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato ENTRO 24 ORE. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

3.3. INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Presidi sanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non é richiesta la indicazione del Numero di registrazione (e' necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

4. SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI

La compilazione (utilizzando penna o comunque mezzi non cancellabili) é richiesta ai soli fini del Reg. CEE 2078/92. Non é invece richiesta ai fini dell'uso nell'ambito dei Programmi provinciali di assistenza tecnica alle coltivazioni (L.R. 52/90), ne' ai fini del marchio "QC" (L.R. 29/92), ne' del Decreto 217/91. Ai fini dell'uso nell'ambito della Azione A1 del Programma regionale agroambientale di attuazione del Regolamento (CEE) 2078/92 devono essere rispettate le seguenti indicazioni.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

4.1. INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. E' richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P₂O₅, K₂O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

4.2. REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato ENTRO 48 ORE. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale puo' essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

4.3. INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. E' richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unita' di N, P₂O₅, K₂O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale puo' essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

5. SCHEDA PIANO DI CONCIMAZIONE

CENTRO AZIENDALE: Per la applicazione ai fini dell'azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92 è richiesta compilazione delle sole parti retinate: P.IVA, Anno e AZIENDA (ragione sociale).

Nella scheda di COLTURA prestare attenzione ai seguenti aspetti:

- Devono essere riportati P.IVA e Anno e compilati i campi COLTURA e Codice (utilizzando i codici della domanda).
- Area omogenea campionata: deve essere indicata la lettera corrispondente alla area omogenea riportata sulla apposita Carta Tecnica Regionale (1:10.000) da allegare al Piano di concimazione.
- N.ro App.: deve essere impiegato il progressivo pre-stampato della colonna N.ro APP. delle schede di autocertificazione.

Le istruzioni per la compilazione del MODULO 860 (Stima delle caratteristiche fisico-chimiche degli appezzamenti in base alla documentazione cartografica ed alle verifiche di campagna), nel caso di impiego, possono essere richieste ai referenti provinciali del Servizio Analisi e Consulenza Terreni.

VARIAZIONI E CHIARIMENTI INTRODOTTI ALLE NORME TECNICHE GENERALI E DI COLTURA DI FERTILIZZAZIONE DELLA AZIONE A1 NEL 1998/99

ANALISI DEL TERRENO E CAMPIONAMENTO

Ad integrazione di quanto stabilito nelle norme tecniche generali e specifiche di coltura, si stabilisce l'obbligo di avvalersi, per la impostazione dei piani di concimazione, di analisi del terreno per l'azienda che abbia, indipendentemente dalla entità delle superfici, terreni destinati a

- colture erbacee annuali;
- nuovi impianti di colture arboree ed erbacee pluriennali;
- colture orticole.

I certificati di analisi del terreno devono essere rilasciati da laboratori pubblici e/o privati, che adottino metodiche analitiche conformi agli standards regionali (v. norme tecniche generali), non oltre i quattro anni antecedenti la data di presentazione della domanda ed entro il termine tassativo del **15 marzo** del 1° anno di applicazione dell'azione.

Tali certificati di analisi devono riportare accanto ad ogni parametro il metodo di analisi utilizzato.

Qualora si opti per tale metodo, le eventuali stime, relative a
tessitura,
pH,
calcare totale,
calcare attivo,

dovranno essere riportate nel modulo 860 (contenuto nella scheda piano di concimazione) da allegarsi al certificato di analisi.

In relazione ai parametri da determinarsi in laboratorio, si precisa che è richiesta l'analisi, del fosforo in forma assimilabile, secondo Olsen (non del fosforo totale, come erroneamente riportato nelle norme tecniche generali e specifiche di coltura). Si conferma comunque l'opportunità di raccogliere almeno un campione composto ogni 4-5 ettari.

Per quanto riguarda le modalità di prelievo dei campioni di terreno si stabilisce che devono essere prelevati all'interno delle UNITA' OMOGENEE DI GESTIONE. Per la individuazione di tali aree è necessaria una rilevazione aziendale.

Si richiede inoltre di rilevare sulla Carta Tecnica Regionale, in scala 1:10.000 (già richiesta tra gli allegati alla domanda) oppure sulla carta dei tipi di suolo della pianura emiliano-romagnola, in scala 1:25.000, le coordinate degli appezzamenti campionati (v. norme tecniche generali); a tale proposito occorre che le coordinate degli appezzamenti campionati siano leggibili sui bordi della carta. Nel caso di imprecisa definizione della zona, è ammesso l'impiego della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000.

Tale cartografia è accessibile presso l'archivio del Servizio Cartografico Geologico della Regione oppure presso le sedi degli Enti territoriali.

FERTILIZZANTI CHE CONTENGONO MATRICI ORGANICHE

Per un corretto impiego dei fertilizzanti organici occorre tenere in considerazione i seguenti punti:

A) Utilizzando i concimi organici, che per la loro natura contengono sempre, in diversa misura, i tre macroelementi (fosforo, potassio ed azoto), si assume l'azoto come elemento guida per definire la quantità distribuibile. Gli apporti di fosforo e potassio forniti da detti fertilizzanti vanno opportunamente conteggiati nel bilancio dei nutrienti disponibili per le piante, per l'anno in corso e per quelli successivi a seconda dinamica della loro mineralizzazione, ma non diventano elementi di vincolo.

B) Le norme tecniche relative ai tempi, alle modalità e alle quantità distribuibili fanno riferimento, se non esplicitamente precisato, all'uso di concimi minerali. Utilizzando fertilizzanti organici bisognerà quindi considerare che:

1) I liquami zootecnici, in raffronto ai concimi minerali, hanno una minore efficienza; occorre pertanto applicare per coprire il fabbisogno della coltura un opportuno coefficiente di efficienza. Tale coefficiente varia in relazione all'epoca di distribuzione (vedi tab. 1), al tipo di terreno e alla dose del fertilizzante (vedi tab. 2). Si ribadisce che sono consentite solo le modalità di applicazione caratterizzate da media o alta efficienza. Nelle aree preferenziali a prevalente tutela idrologica, di cui al presente programma, e quelle individuate come "vulnerabili", ai sensi della Direttiva CEE 676/91, non è ammesso comunque superare i 170 kg/ha di azoto.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti si rimanda ai Disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati ai sensi della LR 29/92 e al "Manuale per la gestione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici".

2) Gli ammendanti (letame, compost, fanghi assimilabili ai compost, ecc.) hanno un tempo di rilascio dei nutrienti più lungo rispetto a quello che caratterizza i concimi minerali o di reflui zootecnici a pronto effetto (pollina e liquami). Per tenere conto di questo fatto la distribuzione degli ammendanti, sulle colture per le quali è ammessa, (se non sono specificate altre modalità di applicazione), si consiglia venga anticipata di 30-60 giorni rispetto a quella indicata per gli altri tipi di concime.

Per la determinazione della quota di azoto, fosforo e potassio derivanti dalla mineralizzazione degli ammendanti organici e che si rendono disponibile per la coltura, si deve fare riferimento alla seguente tabella (tab.3).

3) In merito alla possibilità di utilizzare concimi organo-minerali in presemina o alla semina di colture autunno-vernine, prevista dai DPI, si specifica che tali concimi, ternari o binari, possono essere utilizzati anche in applicazione del Reg. 2078/92, se vi è necessità di apportare fosforo, come determinato dall'analisi del terreno. L'apporto di azoto conseguente non deve essere superiore a 30 kg/ha in quella fase di coltivazione; la dose dovrà essere ovviamente conteggiata nel bilancio dell'azoto.

Tab. 1 - Influenza delle colture e delle epoche sull'efficienza delle concimazioni effettuate con liquami zootecnici

Colture	Epoche	Efficienza
Mais e Sorgo	prearatura (estate o inizio autunno)	bassa
	terreno nudo (autunno)	bassa
	presemina (primavera)	alta
	copertura (primavera)	alta
	fertirrigazione (estate)	media
Cereali autunno-vernini	prearatura (estate o inizio autunno)	bassa
	presemina (autunno)	bassa
	copertura (autunno inverno)	media
	levata (fine inverno inizio primavera)	alta
Erbai autunno- primaverili	prearatura (estate o inizio autunno)	bassa
	presemina (autunno)	bassa
	copertura (autunno)	media
	levata (primavera)	alta
Secondi raccolti	presemina (primavera estate)	alta
	coperture (estate)	alta
	fertirrigazione (estate)	media
Erbai primaverili- estivi	presemina (primavera)	alta
	coperture (primavera)	alta
	fertirrigazione (estate)	media
Prati di graminacee o misti	impianto autunnale	bassa
	impianto primaverile	media
	ripresa vegetativa	alta
	tagli primaverili	alta
	tagli estivi o autunnali	media
	autunno precoce	bassa
Erba medica	impianto (primavera)	bassa
	penultimo anno (autunno)	bassa
	ultimo anno primavera	alta
Bietola	prearatura (autunno)	bassa
	presemina (inizio primavera)	alta
Pioppeti	maggio settembre	media
Vigneti e frutteti	avvio vegetativo (primavera)	media
	formazione legno (autunno)	bassa

Fonte: Manuale per la gestione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici .

Tab. 2 - Stima del coefficiente di efficienza dell'azoto dei liquami

	Tessitura								
	grossolana			media			fine		
efficienza	dose			dose			dose		
	basse	medie	alte	basse	medie	alte	basse	medie	alte
	SUINI								
alta	79	73	67	71	65	58	63	57	50
	57	53	48	52	48	43	46	42	38
	BOVINI								
alta	67	62	57	60	55	49	54	48	43
	48	45	41	44	41	37	39	36	32
	OVINI								
alta	91	84	77	82	75	67	72	66	58
	66	61	55	60	55	49	53	48	44

Dose bassa < 125kg/ha
N;

Dose media da 125 a 250 kg/ha
N

Dose elevata > 250 kg/ha
N

Tab. 3 - Ripartizione percentuale delle differenti quote di azoto contenute in differenti fertilizzanti organici e loro disponibilità nel tempo, per distribuzioni ad intervalli non inferiori ad un triennio.

Tipo di ammendante	1° anno	2° anno	Azoto residuale (1)
Letame bovino	30	20	50
Compost	40	15	45

(1) E' una quota di azoto difficilmente degradabile che si rende disponibile solo nel tempo e rappresenta la "forza vecchia" della concimazione organica
Fonte: Manuale per la gestione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici - Regione Emilia Romagna 1993 - Rielaborata.

AGGIORNAMENTI DELLE NORME TECNICHE SPECIFICHE PER CULTURA

COLTURE ARBOREE (FRAGOLA ESCLUSA)

I limiti massimi di apporto di fosforo e potassio, attualmente riportati, si riferiscono alla concimazione di produzione; per quella all'impianto valgono le seguenti indicazioni:

Fosforo e Potassio all'impianto:

Dose calcolata in relazione ai risultati delle analisi del terreno e sulla base delle asportazioni ipotizzate per l'intera durata dell'impianto.

- dotazione del terreno normale:

P2O5 dose pari all'asportato (mantenimento)

K2O dose pari all'asportato più il lisciviato (mantenimento)

- dotazione del terreno elevata:

non sono ammessi apporti di questi elementi

- dotazione scarsa:

P2O5 dose di mantenimento più arricchimento

K2O dose di mantenimento più arricchimento

In ogni caso non è possibile superare i 300 kg/ha di P2O5 e i 200 kg/ha di K2O.

VITE

- Concimazione azotata -

Viene abrogata la frase: Azoto non superare i 50 kg/ha nelle aree di pianura e i 30 kg/ha nelle aree di collina.

Si sostituisce con la frase: Azoto non superare i 50 kg/ha.

GRAMINACEE FORAGGERE

Concimazione d'impianto : Fosforo e Potassio.

E' abrogata la frase " Loiessa: non è ammessa la distribuzione di questi elementi".

Anche per la loiessa valgono i criteri indicati per l'Erba mazzolina e la Festuca arudinacea.

ASPARAGO (in produzione)

Il valore corretto dell' asportazione unitaria dell'azoto è: 25 kg di azoto per t di prodotto tal quale.

**CENTRI DI CONTROLLO E TARATURA DELLE ATTREZZATURE PER LA DISTRIBUZIONE
DEI FITOFARMACI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

aggiornamento al 3/11/98

30/10/98
A BIS
CENTRI INSERITI NELLA TABELLA - - - -

Consorzio Provinciale Fitosanitario di Piacenza

Via C. Colombo, 35 - 29100 PIACENZA

Tel: (0523) 571245 Fax: (0523) 579532

referimento: Bruno Chiusa

Controlli eseguiti su: - atomizzatori ad aeroconvezione
- barre irroratrici

Consorzio Agrario Provinciale di Piacenza

Via C. Colombo, 35 - 29100 PIACENZA

Tel: (0523) 386800 Fax: (0523) 592730

referimento: Giuseppe Malverni

Controlli eseguiti su: - atomizzatori ad aeroconvezione
- barre irroratrici

Associazione Nazionale Bieticoltori

Via D'Azeglio, 48 - BOLOGNA

Tel: (051) 6441411 Fax: (051) 331403

referimento: Vincenzo Tugnoli

Controlli eseguiti su: - barre irroratrici

Progeo Soc. Coop.

Via Marconi, 4/2 - 40057 Granarolo Emilia (BO)

Tel: (051) 7613731 Fax: (051) 761610

referimento: Eros Gualandi

Controlli eseguiti su: - atomizzatori ad aeroconvezione
- barre irroratrici

Amministrazione Provinciale di Ferrara

Via Bologna, 534 - 44040 Chiesuol del Fosso (FE)

Tel: (0532) 901099 Fax: (0532) 903725

referimento: Andrea Poli

Controlli eseguiti su: - atomizzatori ad aeroconvezione
- barre irroratrici

AGRA Soc. Coop. a r.l.

Via Garofalana, 636 - 41058 Vignola (MO)

Tel: (059) 773505 Fax: (059) 763942

referimento: Gianluca Poppi

Controlli eseguiti su: - atomizzatori ad aeroconvezione

CESMA

c/o CELAB

Via Caduti delle Reggiane, 23

42100 Reggio Emilia (RE)

Tel.: (0522) 920123

riferimento: Massimo Passalaqua

Controlli eseguiti su: - atomizzatori ad aeroconvezione
- barre irroratrici

COLTURE DA SEME

**fertilizzazione
e
successione culturale**

FERTILIZZAZIONE

COLTURA O GRUPPI DI COLTURE

Tutte le colture da seme

TECNICA VINCOLI

Analisi Disporre di analisi del terreno

CIPOLLA DA SEME

Fase di vivaio

Azoto

La distribuzione deve essere frazionata dalla semina alla fase di ingrossamento dei bulbi.
Non è ammessa una dose superiore a:
- 150 Kg/ha senza apporto di sostanza organica
- 120 Kg/ha con apporto di sostanza organica.

Fosforo e potassio

Dosi calcolate in base alle dotazioni dei terreni:

- dotazione del terreno scarsa:

P_2O_5 : dose max 150 Kg/ha da distribuire in pre-semina

K_2O : dose max 200 Kg/ha da distribuire in pre-semina

- dotazione del terreno normale:

P_2O_5 : dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-semina

K_2O : dose max 150 Kg/ha da distribuire in pre-semina

- dotazione del terreno elevata:

P_2O_5 : dose max 50 Kg/ha da distribuire in pre-semina

K_2O : dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-semina

Fase portaseme

Azoto

La distribuzione deve essere frazionata dalla semina alla fase di ingrossamento dei bulbi.
Non è ammessa una dose superiore a:
- 100 Kg/ha senza apporto di sostanza organica
- 80 Kg/ha con apporto di sostanza organica.

Fosforo e potassio	Dosi calcolate in base alle dotazioni dei terreni:
	- dotazione del terreno scarsa: P ₂ O ₅ : dose max 150 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto K ₂ O: dose max 150 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto
	- dotazione del terreno normale: P ₂ O ₅ : dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto K ₂ O: dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto
	- dotazione del terreno elevata: P ₂ O ₅ : dose max 50 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto K ₂ O: dose max 50 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto

CICORIA DA SEME

Semina diretta	Azoto	La distribuzione deve essere frazionata dalla semina alla fase di ingrossamento dei bulbi. Non è ammessa una dose superiore a: - 150 Kg/ha senza apporto di sostanza organica - 120 Kg/ha con apporto di sostanza organica.
	Fosforo e potassio	Dosi calcolate in base alle dotazioni dei terreni:
		- dotazione del terreno scarsa: P ₂ O ₅ : dose max 150 Kg/ha da distribuire in pre-semina K ₂ O: dose max 200 Kg/ha da distribuire in pre-semina
		- dotazione del terreno normale: P ₂ O ₅ : dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-semina K ₂ O: dose max 150 Kg/ha da distribuire in pre-semina
		- dotazione del terreno elevata: P ₂ O ₅ : dose max 50 Kg/ha da distribuire in pre-semina K ₂ O: dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-semina

Fase portaseme	Azoto	<p>La distribuzione deve essere frazionata dalla semina alla fase di ingrossamento dei bulbi. Non è ammessa una dose superiore a: - 100 Kg/ha senza apporto di sostanza organica - 80 Kg/ha con apporto di sostanza organica.</p>
	Fosforo e potassio	<p>Dosi calcolate in base alle dotazioni dei terreni:</p> <p>- dotazione del terreno scarsa: P_2O_5: dose max 150 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto K_2O: dose max 150 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto</p> <p>- dotazione del terreno normale: P_2O_5: dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto K_2O: dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto</p> <p>- dotazione del terreno elevata: P_2O_5: dose max 50 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto K_2O: dose max 50 Kg/ha da distribuire in pre-trapianto</p>

PISELLO DA SEME

Azoto	Non è ammessa la distribuzione.
Fosforo e potassio	<p>Dosi calcolate in base alle dotazioni dei terreni:</p> <p>- dotazione del terreno scarsa: P_2O_5: dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-semina K_2O: dose max 100 Kg/ha da distribuire in pre-semina</p> <p>- dotazione del terreno normale: P_2O_5: dose max 70 Kg/ha da distribuire in pre-semina K_2O: dose max 70 Kg/ha da distribuire in pre-semina</p> <p>- dotazione del terreno elevata: P_2O_5: dose max 50 Kg/ha da distribuire in pre-semina K_2O: dose max 50 Kg/ha da distribuire in pre-semina</p>

SUCCESSIONE COLTURALE

CIPOLLA DA SEME

Fase vivaio: l'intervallo minimo tra due cicli successivi è di 3 anni.

Fase portaseme: l'intervallo minimo tra due cicli successivi è di 3 anni.

CICORIA DA SEME

Semina diretta: l'intervallo minimo tra due cicli successivi è di 5 anni.

Fase portaseme: l'intervallo minimo tra due cicli successivi è di 3 anni.

PISELLO DA SEME

L'intervallo minimo fra due cicli successivi è di 4 anni.

